

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

**N. 361**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi

*(Parere ai sensi dell'articolo 20, comma 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 19 aprile 2011)**

---



*Il Ministro  
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI /D 219/11

Roma **19 APR. 2011**

*Coo. Presidenza*

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento per la semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2011.

*ca : go m  
ZC wk*

-----  
Sen.

Renato Giuseppe SCHIFANI

Presidente del

Senato della Repubblica

R O M A

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Schema di regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 49 comma 4-*quater*, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Lo schema di regolamento reca la disciplina dei procedimenti relativi alle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi per la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio, determinando la semplificazione assegnata quale obiettivo alla fonte secondaria dall'art. 49, comma 4-*quater* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

La normativa secondaria si inserisce nel seguente quadro normativo e regolatorio.

La disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi è contenuta in un regolamento di semplificazione adottato con d.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

In proposito occorre, tuttavia, specificare che successivamente la materia è stata, in parte, rilegificata, con l'articolo 16 del d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139 recante "riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229". Il comma 7 dell'articolo 16 rimette, in ogni caso, ad un successivo regolamento le disposizioni attuative e di dettaglio sul procedimento per il rilascio del certificato di prevenzione incendi.

In questo contesto normativo si è inserita la disciplina generale della Segnalazione certificata di inizio attività, dettata dall'articolo 19 della legge 241/1990, come novellato dall'articolo 49, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Tale disposizione di carattere generale ricomprende, nel proprio ambito di applicazione, anche i procedimenti amministrativi in materia di pubblica incolumità, tra i quali rientrano quelli di prevenzione incendi. Tutta la disciplina vigente in materia – per tutti i destinatari della stessa (imprese, grandi e piccole, privati) – va, pertanto, raccordata con l'introduzione della segnalazione certificata di inizio attività, in modo da garantire certezza giuridica al quadro normativo e coniugare l'esigenza di semplificazione con quella di tutela della pubblica incolumità, quale funzione di preminente interesse pubblico. Ciò al fine di assicurare che la prevenzione incendi, pur nel mutato quadro normativo, sia garantita secondo criteri applicativi uniformi, a tutela degli obiettivi di sicurezza della vita umana, dell'incolumità delle persone e della tutela dei beni e dell'ambiente, in ogni ambito caratterizzato dall'esposizione a rischio di incendio: obiettivi, questi, che costituiscono la missione fondamentale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Lo schema di regolamento intende, pertanto, conseguire sia l'obiettivo di semplificazione proprio dell'articolo 49, comma 4-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sia quello di salvaguardare la specificità dei procedimenti in materia di prevenzione incendi con riguardo ad ogni tipo di attività correlata alla gravità di rischio, piuttosto che alla natura giuridica del soggetto destinatario delle norme, ovvero alla dimensione delle stesse attività di impresa.



Particolarmente rilevante è, infine, il raccordo con la disciplina dello sportello unico per le attività produttive, al fine di assicurare certezza e uniformità all'attuazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.

Nel quadro innanzi specificato lo schema di regolamento reca la disciplina dei procedimenti relativi alle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e alla verifica delle condizioni di sicurezza antincendio anche in attuazione dell'art. 49, comma 4-quater del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Esso, infatti, semplifica la disciplina procedurale sulla base dei criteri direttivi di cui alle lettere a), b), c) e d) del citato art. 49, comma 4-quater riducendo gli adempimenti amministrativi, che gravano sui destinatari della regolazione in oggetto e sostituisce la vigente disciplina in materia dettata dal decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37

Con specifico riguardo alla misurazione degli oneri, effettuata dal Dipartimento della Funzione Pubblica, in attuazione del tagliatore amministrativi di cui all'art.25 del decreto legge 26 giugno 2008, n. 112, convertito con la legge 6 agosto 2008, n.133 ed in vista dell'obiettivo assunto in sede comunitaria di ridurre i costi amministrativi sulle PMI di almeno il 25% entro il 2012, sono stati stimati oneri in materia di prevenzione incendi pari a circa 1,4 miliardi di euro all'anno per le PMI. Lo schema di regolamento dà, altresì, attuazione alle previsioni del Piano di riduzione degli oneri, adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la semplificazione normativa, in materia di: 1) semplificazione del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, che nella nuova disciplina è sostituito da una attestazione di conformità, con contestuale eliminazione del giuramento della perizia; 2) eliminazione delle duplicazioni dei registri con quelli previsti dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni; 3) informatizzazione delle procedure per le imprese assicurata dal coordinamento con la disciplina dello sportello unico per le attività produttive.

Oggetto di tale misurazione, coerentemente con la metodologia adottata dalla Commissione Europea, sono gli obblighi informativi (presentazione di istanze, documenti e altre attestazione, tenuta di registri etc.), mentre sono stati esclusi i diritti e i costi di adempimento sostanziale quali le misure di prevenzione e sicurezza. In materia di prevenzione incendi la citata misurazione ha messo in evidenza: 1) l'onerosità per le piccole e medie imprese connessa all'assenza di proporzionalità degli adempimenti in relazione ai settori di attività e a rischio; 2) la presenza di ridondanze e sovrapposizioni nella documentazione tecnica richiesta; 3) la presenza di duplicazioni in relazione alle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro; 4) l'onerosità della presentazione di istanze ed altre attestazioni nella modalità tradizionale cartacea.

In particolare lo schema di regolamento, in attuazione del principio di proporzionalità, distingue le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi in tre categorie, A B e C, elencate nell'allegato I al regolamento e assoggettate a una disciplina differenziata in relazione al rischio connesso all'attività, alla presenza di specifiche regole tecniche e alle esigenze di tutela della pubblica incolumità. Gli adempimenti connessi alla valutazione dei progetti vengono differenziati in relazione alle esigenze di tutela degli interessi pubblici: per le attività di cui alla lettera A, che sono soggette a norme tecniche e, sulla base delle evidenze statistiche, non sono suscettibili di provocare rischi significativi per la pubblica incolumità non è più previsto il parere di conformità. I progetti relativi a tali attività sono presentati contestualmente alla segnalazione certificata di inizio attività e, per le attività di competenza dello sportello unico, ricadono nel procedimento automatizzato di cui al Capo III del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.

Analogamente sono differenziate la modalità di effettuazione dei controlli di prevenzione incendi in coerenza con i principi di cui alle lettere a) e c) del citato articolo 49, comma 4-quater. Le relative istanze, infatti, sono presentate ai fini dell'esercizio delle attività mediante la segnalazione certificata di inizio attività, di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che sostituisce a tutti gli effetti la dichiarazione, corredata dalle attestazioni, prevista dal vigente regolamento. Per le attività di cui alle categorie A e B i controlli avvengono, entro sessanta giorni, anche mediante



metodo a campione o in base a programmi settoriali. Per quanto concerne le attività di cui alla categoria C, invece, il Comando effettua sempre il controllo entro sessanta giorni. In questo modo gli accertamenti saranno tempestivi e proporzionali alle esigenze di tutela della pubblica incolumità attraverso i controlli mirati sulle attività che, dalle evidenze statistiche, presentano un rischio più elevato.

La nuova disciplina, sulla base del principio di proporzionalità al rischio, coniuga semplificazione e riduzione degli oneri burocratici, riduzione e certezza dei tempi con un'elevata tutela della pubblica incolumità. Il complesso degli interventi di semplificazione previsti dallo schema di regolamento è stimato in circa 650 milioni di euro all'anno, pari al 46% dei costi.

L'articolo 1 reca le definizioni utilizzate ai fini del presente schema di regolamento.

L'articolo 2 definisce le finalità e l'ambito di applicazione del regolamento, che disciplina tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tali attività sono individuate nell'Allegato I. Il comma 3 distingue le attività in tre categorie, A, B e C, in relazione alla dimensione dell'impresa, al settore di attività, alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica incolumità, sulla base dei criteri di proporzionalità di cui alla lettera a) del citato comma 4-quater dell'articolo 49, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78. I commi 4 e 5 prevedono la possibilità di revisione dell'elenco di attività contenuto nel suddetto allegato, in funzione del mutamento delle esigenze di salvaguardia delle condizioni di sicurezza antincendio, da effettuarsi con le modalità di cui al comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 139, acquisito il parere del Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le attività industriali a rischio di incidente rilevante, soggette alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni. Al comma 7 prevede che al fine di garantire l'uniformità delle procedure, nonché la trasparenza e la speditezza dell'attività amministrativa, le modalità di presentazione delle istanze oggetto del presente regolamento, il contenuto delle stesse e la relativa documentazione, da allegare, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'interno. Al comma 8 si prevede che con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono stabiliti i corrispettivi per i servizi di prevenzione incendi effettuati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'articolo 3 disciplina la valutazione dei progetti relativi alle attività di cui alle categorie B e C. I per l'emissione del parere sono stati rimodulati in modo da essere compatibili con quelli stabiliti dal regolamento dello Sportello unico per le attività produttive. In base al citato criterio di proporzionalità, i titolari delle attività di cui alla categoria A non sono più tenuti a richiedere il parere di conformità sul progetto.

L'articolo 4 disciplina i controlli finalizzati all'accertamento del rispetto della normativa di prevenzione incendi. Il comma 1 prevede che l'istanza per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, prevista dal comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sia presentata, prima dell'avvio delle attività, mediante segnalazione certificata di avvio dell'attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La SCIA sostituisce a tutti gli effetti la dichiarazione, corredata dalle attestazioni, prevista dal vigente regolamento. I successivi commi 2 e 3 differenziano le modalità di accertamento delle condizioni di sicurezza, effettuate dal Comando attraverso visite tecniche. Per le attività di cui alle categorie A e B (comma 2), i controlli avvengono, entro sessanta giorni, anche mediante metodo a campione o in base a programmi settoriali, mentre per le attività di cui alla categoria C (comma 3) il Comando effettua sempre il controllo entro sessanta giorni. Nel caso in cui, a seguito della visita tecnica, venga riscontrata la carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando vieta la prosecuzione dell'attività e chiede la rimozione degli eventuali effetti dannosi a meno che l'interessato non provveda a conformare la propria attività entro un termine di quarantacinque giorni. In caso di esito positivo, per le attività di cui alle categorie A e B è previsto, su richiesta dell'interessato, il rilascio di copia del verbale della visita



tecnica; esclusivamente per le attività di cui alla categoria C il Comando, in caso di esito positivo, rilascia, entro quindici giorni, il certificato di prevenzione incendi (CPI). Il comma 4 dell'articolo 4 prevede che, nei casi nei quali il Comando deve effettuare gli accertamenti nel corso di un procedimento di autorizzazione che prevede un atto deliberativo propedeutico emesso da organi collegiali, dei quali è chiamato a far parte il Comando stesso, si applicano i diversi termini previsti per tali procedimenti. L'ultimo comma stabilisce l'obbligo, per l'interessato, di avviare nuovamente le procedure previste dagli articoli 3 e 4, nel caso in cui le eventuali modifiche agli impianti o alle strutture o alle condizioni di esercizio comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza.

L'articolo 5 prevede che la richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio che, ogni cinque anni, il titolare delle attività di cui all'Allegato I del presente regolamento è tenuto ad inviare al Comando, si intende effettuata tramite una dichiarazione attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'art. 2, comma 7 del presente regolamento. Il Comando rilascia contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione.

L'articolo 6, in coerenza con il criterio di cui alla lettera b) dell'art. 49, comma 4-quater elimina le duplicazioni della disciplina regolamentare vigente rispetto alle previsioni del dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81. A tal fine l'articolo disciplina gli obblighi per i responsabili delle attività che non sono soggette alla disciplina in materia di sicurezza sul lavoro.

L'articolo 7 disciplina i casi di deroga al rispetto della normativa antincendio qualora l'attività non consenta l'osservanza integrale di tali disposizioni. In tali casi, il titolare dell'attività può presentare istanza di deroga che il Comando esamina e trasmette con parere motivato alla Direzione regionale entro trenta giorni. Il Direttore regionale, sentito il Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, si pronuncia entro sessanta giorni e, contestualmente, comunica la decisione al Comando e al titolare dell'attività.

L'articolo 8 prevede la facoltà, per i titolari delle attività di cui alle categorie B e C, in caso di progetti particolarmente complessi, di richiedere al Comando il rilascio di un nulla osta di fattibilità. E' prevista, altresì, all'articolo 9, la possibilità per i titolari delle attività di richiedere visite tecniche al Comando per verificare la rispondenza alle disposizioni di prevenzione incendi, anche durante la realizzazione dell'opera..

L'articolo 10 disciplina il raccordo tra il regolamento in materia di prevenzione incendi e le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 che si applicano: alle attività di cui all' allegato I di competenza dello sportello unico per le attività produttive. In particolare, il comma 2 stabilisce che l'istanza presentata tramite SCIA di cui all'articolo 4, integra la trasmissione prevista all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. Il comma 3 stabilisce che le attività di cui alla categoria A ricadono nell'ambito del procedimento automatizzato, di cui al Capo III del DPR suddetto, salvo i casi in cui si applica il Capo IV del medesimo decreto.

L'articolo 11 prevede che fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 7 dell'articolo 2 del presente regolamento, all'istanza di cui al comma 1 dell'articolo 4, presentata per la messa in esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi non a servizio di attività di cui all'Allegato I, sono allegati: a) la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37; b) una dichiarazione in cui il titolare attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di prevenzione degli incendi e si impegna al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 6 del presente regolamento;

c) una planimetria del deposito, in scala idonea firmata da un professionista iscritto nel relativo albo professionale e nell'ambito delle specifiche competenze, o dal responsabile tecnico dell'impresa che procede all'installazione del deposito. Inoltre, fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno 3 febbraio 2006 adottato di concerto con il Ministro



dell'economia e finanze. Inoltre, si abroga espressamente, a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento: il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, recante: "disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59"; il decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, recante modificazioni del Decreto del Ministro dell'interno 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi; il secondo periodo del comma 1, il comma 2 dalle parole "a conclusione di un procedimento" fino alle parole "attività medesime" e il comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229".

Le disposizioni transitorie e finali, contenute nell'articolo 12, prevedono che, in attesa che vengano adottati i decreti ministeriali di cui agli ultimi due commi dell'articolo 2, si applichino rispettivamente: per l'individuazione delle modalità di presentazione delle istanze, le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1988, recante "Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio di procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco"; per i criteri di copertura dei costi relativi allo svolgimento dei servizi di prevenzione incendi, le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno 3 febbraio 2006. Per le nuove attività introdotte dall'Allegato I, trovano applicazione le tariffe previste per le attività di analoga complessità individuate nella tabella di equiparazione di cui all'Allegato II del regolamento.



## ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.)

*Amministrazioni proponenti:* Ministro dell'interno, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, Ministro della semplificazione normativa e Ministro dello sviluppo economico.

*Titolo:* Schema di Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 49 comma 4-quater, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

### PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

#### *1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

La proposta normativa è volta a far fronte all'esigenza di pervenire all'applicazione della normativa in materia di semplificazione delle procedure amministrative e di riduzione degli oneri amministrativi e di assicurare, nel contempo, che la prevenzione incendi, quale funzione di preminente interesse pubblico, possa garantire, pur nel mutato quadro normativo, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente, in ogni ambito caratterizzato dall'esposizione al rischio di incendio, che costituiscono una delle missioni fondamentali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. L'intervento ha la finalità di attuare il "Piano per la Semplificazione per le imprese e le famiglie 2010-2012" e di ridurre gli oneri amministrativi in vista dell'obiettivo assunto in sede comunitaria di ridurre di almeno il 25% entro il 2012 i costi amministrativi a carico delle imprese.

#### *2) Analisi del quadro normativo nazionale.*

La disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi è contenuta in un regolamento di semplificazione adottato con d.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

In proposito occorre, tuttavia, specificare che successivamente la materia è stata, in parte, rilegificata, con l'articolo 16 del d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139 recante "riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229". Il comma 7 dell'articolo 16 rimette, in ogni caso, ad un successivo regolamento le disposizioni attuative e di dettaglio sul procedimento per il rilascio del certificato di prevenzione incendi.

In questo contesto normativo si è inserita la disciplina generale della Segnalazione certificata di inizio attività, dettata dall'articolo 19 della legge 241/1990, come novellato dall'articolo 49, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Tale disposizione di carattere generale ricomprende, nel proprio ambito di applicazione, anche i procedimenti amministrativi in materia di pubblica incolumità, tra i quali rientrano quelli di prevenzione incendi. Tutta la disciplina vigente in materia – per tutti i destinatari della stessa (imprese, grandi e piccole, privati) – va, pertanto, raccordata con l'introduzione della segnalazione certificata di inizio attività, in modo da garantire certezza giuridica al quadro normativo e coniugare l'esigenza di semplificazione con quella di tutela della pubblica incolumità, quale funzione di preminente interesse pubblico. Ciò al fine di assicurare che la prevenzione incendi, pur nel mutato quadro normativo, sia garantita secondo criteri applicativi uniformi, a tutela degli obiettivi di





sicurezza della vita umana, dell'incolumità delle persone e della tutela dei beni e dell'ambiente, in ogni ambito caratterizzato dall'esposizione a rischio di incendio: obiettivi, questi, che costituiscono la missione fondamentale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

*3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Lo schema di regolamento in esame sostituisce la vigente disciplina in materia dettata dal decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 e apporta parziali e mirate abrogazioni ad alcune norme del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Vengono, inoltre, abrogati il decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio 1959, n. 689, recante la "determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei vigili del fuoco" e il decreto del Ministro dell'Interno 16 febbraio 1982, recante modificazioni del decreto del Ministro dell'Interno 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi.

Altri provvedimenti regolamentari verranno sostituiti con provvedimenti da adottarsi a seguito dell'entrata in vigore del regolamento in esame.

*4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

*5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Non sussistono problemi di compatibilità con le competenze delle autonomie locali.

*6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Verificata la compatibilità con i principi in titolo.

*7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Il provvedimento utilizza in pieno gli strumenti di delegificazione e di semplificazione normativa.

*8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano iniziative vertenti su materia analoga.

*9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*

Non si ha cognizione di profili giurisprudenziali in materia, né di giudizi di costituzionalità pendenti nella stessa materia.

## PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

*10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

*11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano procedure di infrazione vertenti sulla medesima o analogo materia.

*12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*



Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

- 13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

- 14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

- 15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Non si hanno indicazioni al riguardo.

### PARTE III - ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Non vengono utilizzate nel testo definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico di settore.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel provvedimento.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Non si fa ricorso alla tecnica della novella per modificare o integrare le disposizioni vigenti.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Il provvedimento produce effetti abrogativi espressi nel testo normativo.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il testo non introduce norme dagli effetti indicati in titolo.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

E' stata verificata l'insussistenza di deleghe del genere indicato in titolo.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Il regolamento prevede l'adozione di atti successivi volti a dare puntuale applicazione ad alcune disposizioni ivi contenute. Non sono previsti termini per l'adozione di tali atti.



## ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Schema di Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 49 comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

### Sezione I. Contesto e obiettivi

#### *a) Sintetica descrizione del quadro di riferimento*

L'intervento regolatorio nel dare attuazione anche all'art. 49, comma 4-quater del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, rinnova la disciplina dei procedimenti relativi alle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, per la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio, nell'ottica di una concreta semplificazione, pur salvaguardando i primari obiettivi di tutela della pubblica incolumità.

La proposta normativa, infatti, anche in considerazione dell'introduzione del principio della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge 241/1990, novellato dal richiamato articolo 49 del decreto legge n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, snellisce la disciplina procedurale sulla base dei criteri direttivi di cui alle lettere a), b), c) e d) del citato articolo 49, comma 4-quater, riducendo gli adempimenti amministrativi che gravano sui destinatari della presente regolazione.

Particolarmente rilevante è, inoltre, il raccordo con la disciplina dello sportello unico per le attività produttive, con la finalità di assicurare certezza e uniformità all'attuazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.

L'intervento si inserisce nel quadro dell'attuazione del "Piano per la semplificazione amministrativa per le imprese e le famiglie 2010-2012" in coerenza con l'obiettivo, assunto in sede comunitaria della riduzione del 25% degli oneri amministrativi gravanti sulle imprese e con lo "Small business Act" della Commissione Europea.

L'intervento regolatorio vuole sostituire la vigente disciplina in materia dettata dal decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.

#### *b) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.*

Il regolamento vigente non è conforme alle disposizioni innovative introdotte dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ed in particolare all'articolo 49, comma 4 bis, che ha previsto la segnalazione certificata di inizio attività, e al comma 4 quater del medesimo articolo che prevede la semplificazione e la riduzione degli adempimenti amministrativi.



*c) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto normativo internazionale ed europeo.*

Nell'ambito della misurazione degli oneri, coordinata dal Dipartimento della Funzione Pubblica, in attuazione del "taglia oneri amministrativi" di cui all'articolo 25 del decreto legge 26 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133, in vista dell'obiettivo assunto in sede comunitaria di ridurre i costi amministrativi sulle PMI di almeno il 25% entro il 2012, sono stati stimati oneri in materia di prevenzione incendi pari a circa 1,4 miliardi di euro all'anno per le PMI.

La citata misurazione ha messo in evidenza: 1) l'onerosità per le piccole e medie imprese connessa all'assenza di proporzionalità degli adempimenti in relazione ai settori di attività e a rischio; 2) la presenza di ridondanze e sovrapposizioni nella documentazione tecnica richiesta; 3) la presenza di duplicazioni in relazione alle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro; 4) l'onerosità della presentazione di istanze ed altre attestazioni nella modalità tradizionale cartacea.

La proposta normativa è volta a far fronte all'esigenza di pervenire all'applicazione della normativa in materia di snellimento delle procedure amministrative e di assicurare, nel contempo, che la prevenzione incendi, quale funzione di preminente interesse pubblico, possa garantire, pur nel mutato quadro normativo, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente, in ogni ambito caratterizzato dall'esposizione al rischio di incendio, che costituiscono una delle missioni fondamentali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

*d) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio e lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e degli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.*

L'obiettivo dell'intervento è quello di ridurre gli adempimenti e gli oneri amministrativi, assicurando un elevato livello di tutela della pubblica incolumità, attraverso l'introduzione di un criterio di proporzionalità al rischio.

Il provvedimento semplifica la disciplina procedurale sulla base dei criteri direttivi di cui alle lettere a), b), c) e d) del citato articolo 49, comma 4-quater, riducendo gli adempimenti amministrativi, che gravano sui destinatari della presente regolazione, secondo dati di fonte Eurostat, il 99,9 % delle imprese italiane.

In particolare l'intervento regolatorio, in attuazione del principio di proporzionalità, distingue le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi in tre categorie, A B e C, elencate nell'allegato I allo schema di regolamento ed assoggettate ad una disciplina differenziata in relazione alla gravità di rischio.

La distinzione delle attività in tre diverse categorie, con una graduale riduzione degli adempimenti e degli oneri amministrativi relativi a ciascuna di esse, comporterà una differenziazione delle attività amministrative del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco che implica, di per sé, il raggiungimento degli obiettivi di semplificazione.



*e) L'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.*

L'intervento normativo ha valenza per gli enti e i privati responsabili delle attività civili, commerciali, artigianali ed industriali individuate nell'allegato I del regolamento.

## **Sezione 2. Procedure di consultazione.**

Sull'intervento regolatorio sono state consultate le organizzazioni sindacali CGIL, CISI, UIL, CONFSAL, DIRSTAT, APVVF rappresentative del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nonché acquisito il parere del Comitato centrale tecnico scientifico, ai sensi degli articoli 16 e 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Un'intensa attività di consultazione è stata svolta durante le attività di misurazione degli oneri amministrativi degli adempimenti in esame, nonché per l'elaborazione delle proposte di semplificazione e del Piano per la riduzione degli oneri amministrativi:

I principali obiettivi della consultazione sono stati i seguenti:

- a) Rilevazione delle criticità relative alla disciplina attuale, con particolare riguardo all'individuazione degli adempimenti amministrativi ritenuti più gravosi;
- b) Raccolta di informazioni necessarie alla stima degli oneri amministrativi;
- c) Raccolta di opinioni e suggerimenti volti ad individuare interventi di semplificazione.

Sono state consultate tutte le principali associazioni rappresentative delle imprese (Confindustria, Confartigianato, CNA, Confcommercio, Confesercenti e Casartigiani) attraverso la tecnica del focus group con esperti del settore, realizzati sulla base di questionari preventivamente inviati.

## **Sezione 3. Valutazione dell'opzione di non intervento ("Opzione zero").**

In assenza dell'intervento regolatorio, l'attuazione della normativa di cui all'articolo 49, comma 4 bis del decreto legge n. 78/2010, che ha previsto la segnalazione certificata di inizio attività, e al comma 4 quater del medesimo articolo, che prevede la semplificazione e la riduzione degli adempimenti amministrativi lascerebbe inalterate le criticità descritte alla lettera c) della sezione 1 e creando non poche problematiche tecnico operative all'attività di prevenzione incendi svolta dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con possibili riflessi negativi anche per i destinatari della normativa antincendi.

## **Sezione 4. Valutazioni delle opzioni alternative di intervento regolatorio.**



L'opzione alternativa richiederebbe l'emanazione di una specifica norma finalizzata ad includere nella clausola di salvaguardia dei beni ed interessi pubblici esclusi dall'applicazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), anche la pubblica incolumità, nei suoi aspetti di sicurezza pubblica e di prevenzione incendi, adottando su questa base una specifica regolamentazione di semplificazione.

## **Sezione 5. Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta**

### *A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti*

Il metodo utilizzato per la stima degli effetti del provvedimento è lo Standard Cost Model, tecnica di valutazione ordinariamente utilizzata dal Dipartimento per la funzione pubblica al fine di stimare il carico burocratico sulle imprese.

La misurazione degli oneri amministrativi (MOA) rappresenta una delle novità più rilevanti nel panorama internazionale e comunitario delle politiche di semplificazione ed è utilizzata, a livello internazionale, da 29 paesi. Si tratta di un metodo nuovo per semplificare che consente di individuare in modo sistematico gli adempimenti più costosi, ripetitivi o obsoleti da tagliare o da semplificare.

In Italia le attività di misurazione sono realizzate dalla task-force MOA dell'Ufficio per la semplificazione del Dipartimento della Funzione Pubblica, con l'assistenza tecnica dell'ISTAT e del Formez, sulla base della metodologia indicata dalla Commissione europea (lo EU Standard Cost Model). In particolare sono misurati i cosiddetti oneri amministrativi e cioè i costi sostenuti dalle imprese per produrre, elaborare e trasmettere informazioni e documenti alla pubblica amministrazione: ad esempio moduli da compilare, documentazione da presentare, dichiarazioni e comunicazioni da effettuare. Sono esclusi dalla misurazione tasse e diritti.

Per ciascuna area di regolazione, vengono individuate le procedure a "maggiore impatto" sulle imprese, tenendo conto delle indicazioni delle associazioni imprenditoriali. Per ogni procedura vengono individuati in modo dettagliato tutti gli adempimenti e le attività amministrative a cui sono tenute le imprese. Tale attività consiste nella ricognizione della normativa vigente, nel confronto con le previsioni della disciplina comunitaria per individuare gli adempimenti di competenza statale, nella analisi della modulistica, nell'individuazione delle imprese obbligate e nella identificazione delle modalità di adempimento, etc. Su tale base vengono predisposti questionari per la rilevazione molto dettagliati, che prendono in considerazione tutte le attività amministrative che l'impresa deve effettuare per ottemperare agli adempimenti oggetto di misurazione.

I costi vengono rilevati con tecniche diverse in base alla dimensione delle imprese: 1) focus group con associazioni imprenditoriali e professionisti per le imprese fino a 5 dipendenti; 2) indagini campionarie telefoniche e dirette sulle imprese tra 5 e 249 addetti realizzate dall'ISTAT.

Gli oneri amministrativi sono stimati sulla base del costo medio (costi interni del personale impiegato e costi esterni per consulenti e intermediari) che le imprese sostengono per svolgere ogni attività amministrativa moltiplicato per il numero di volte



in cui, ogni anno, l'attività è svolta e per il numero di imprese coinvolte. Le stime sono indicative dell'ordine di grandezza degli oneri associati agli obblighi informativi oggetto della misurazione: nonostante siano basate su campioni di imprese (40-50 imprese) dieci volte superiori a quelli utilizzati dagli altri paesi (4-5 imprese).

*B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.*

I vantaggi dell'opzione prescelta consistono nella semplificazione degli adempimenti e nella riduzione degli oneri a carico dei destinatari del regolamento, coniugate alla salvaguardia della pubblica incolumità.

La nuova disciplina, sulla base del principio di proporzionalità al rischio, coniuga semplificazione e riduzione degli oneri burocratici, riduzione e certezza dei tempi con la tutela della pubblica incolumità. Il complesso degli interventi di semplificazione previsti dallo schema di regolamento produrrà un risparmio stimato in circa 650 milioni di euro all'anno, pari al 46% dei costi. In particolare si prevede: 1) la semplificazione del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, che nella nuova disciplina è sostituito da una attestazione di conformità, con contestuale eliminazione del giuramento della perizia; 2) l'eliminazione delle duplicazioni dei registri con quelli previsti dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni; 3) l'informatizzazione delle procedure per le imprese assicurata dal coordinamento con la disciplina dello sportello unico per le attività produttive; 4) la differenziazione, in relazione alle esigenze di tutela degli interessi pubblici, degli adempimenti connessi alla valutazione dei progetti: per le attività di cui alla lettera A dell'allegato I, che sono soggette a norme tecniche e, sulla base delle evidenze statistiche, non sono suscettibili di provocare rischi significativi per la pubblica incolumità, non è più previsto il parere di conformità. I progetti relativi a tali attività sono presentati contestualmente alla segnalazione certificata di inizio attività. L'intervento regolatorio non presenta svantaggi o rischi per la pubblica incolumità.

*C) La puntuale indicazione degli obblighi informativi (OI) ovvero tutti quegli obblighi che la norma pone a carico dei destinatari diretti ed indiretti e che riguardano la raccolta, il mantenimento e la trasmissione di informazioni a terzi o ad autorità pubbliche.*

L'intervento regolatorio non prevede ulteriori obblighi informativi rispetto alla normativa vigente.

*D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate*

La comparazione dell'intervento regolatorio prescelto, rispetto alle possibili alternative, è stata effettuata tenendo conto degli obiettivi di riduzione degli oneri, dell'introduzione del criterio di proporzionalità della necessità della coerente attuazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e in accordo con la disciplina dello sportello unico per le attività produttive.



*E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio*

Sono previste una serie di iniziative e di attività informative a favore dei soggetti destinatari del provvedimento nonché del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Le pubbliche amministrazioni sono in grado di operare a tal fine con le strutture già esistenti, non vi sono oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Quanto alle imprese interessate esse, nel corso delle consultazioni, hanno garantito la loro idoneità e preparazione per l'attuazione immediata delle nuove procedure.

**Sezione 6. Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese.**

L'adozione di una disciplina improntata alla semplificazione amministrativa e alla riduzione degli oneri a carico dei soggetti destinatari potrà avere, come effetto indiretto, ricadute positive per il sistema Paese in termini di competitività, atteso che, nell'ambito della prevenzione incendi, l'attività dei Vigili del Fuoco non va intesa solo in termini prescrittivi e di controllo ma anche quale fattore positivo di sviluppo delle attività economiche in condizioni di sicurezza. Il complesso degli interventi di semplificazione previsti dall'intervento regolatorio produrrà un risparmio stimato in circa 650 milioni di euro all'anno a carico delle PMI, pari al 46% dei costi.

*A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.*

E' soggetto attivo dell'intervento regolatorio il Ministro dell'interno, che si avvale del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

*B) Le eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento*

Oltre alla prescritta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, si procederà alla pubblicazione del regolamento sui siti istituzionali; verranno, inoltre, diramate apposite circolari esplicative.

Inoltre sono previste iniziative di pubblicizzazione dell'intervento anche attraverso la partecipazione attiva delle associazioni imprenditoriali.

*C) Strumenti di controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.*

Il controllo e il monitoraggio saranno svolti dalle esistenti strutture del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e secondo le procedure già adottate.

*D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre alla VIR.*





Il Ministero dell'interno provvederà, con cadenza biennale, ad elaborare la prevista VIR nella quale saranno presi in considerazione prioritariamente i seguenti aspetti: semplificazione degli adempimenti, riduzione degli oneri a carico dei destinatari del regolamento, salvaguardia della pubblica incolumità, analisi costi - benefici.

Per effettuare tale elaborazione si utilizzeranno i risultati delle attività di monitoraggio e di controllo effettuate dagli organi competenti.

Qualora dalla Vir emergano problematiche operative sarà valutata l'opportunità di interventi correttivi o integrativi in via regolamentare.





*Ministero dell'Economia e delle Finanze*  
UFFICIO LEGISLATIVO ECONOMIA

ACQ/P3/REFRA/3072

Roma, 8 MAR. 2011

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi  
ROMA

E, p.c. All'Ufficio legislativo finanze  
SEDE

Al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato  
SEDE

OGGETTO: schema di regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi a norma dell'articolo 49, comma 4-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Si trasmette, debitamente munito del "visto" del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il provvedimento indicato in oggetto.

IL CAPO DELL'UFFICIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GIURIDICI-LEGISLATIVI E PER I RAPPORTI CON GLI ORGANI COSTITUZIONALI
8 MAR. 2011
1890

39568

11  
12

13  
14 FEB



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*  
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI  
UFFICIO VI

8 MAR 2011

Roma,

All' Ufficio legislativo – Economia  
E, p.c. Ufficio legislativo – Finanze

SEDE

Prot. n. 35471  
Rif. Prot. Entrata Nr. 35250  
Allegati:  
Risposta a Nota del:

OGGETTO: DPR concernente schema di regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Si restituisce debitamente bollinato, unitamente alla relazione tecnica verificata positivamente, il provvedimento indicato in oggetto, approvato, in via preliminare, nella riunione del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2011.

Il Ragioniere Generale dello Stato

*Conto*

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO <i>Ufficio Legislativo - Economia</i>
- 8 MAR 2011
Prot. N° 3075

*11*

## RELAZIONE TECNICA

(art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196)

Schema di regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 49 comma 4-*quater*, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

**L'articolo 1** reca le definizioni utilizzate ai fini del presente schema di regolamento: pertanto, non comporta oneri in quanto si limita a disciplinare il campo di applicazione del regolamento.

**L'articolo 2**, del pari, definisce le finalità e l'ambito di applicazione del regolamento, che disciplina tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Non si tratta, pertanto, di norma che introduce oneri finanziari. Si segnala, per quel che rileva, che i commi 7 e 8 dell'articolo 2, rinviano, rispettivamente, a un successivo decreto del Ministro dell'interno per l'individuazione delle modalità di presentazione delle istanze e ad un ulteriore decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la definizione dei criteri per determinazione dei contributi necessari alla copertura dei costi relativi allo svolgimento dei servizi di prevenzione incendi effettuati dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

**L'articolo 3** disciplina la valutazione dei progetti relativi alle attività di cui alle categorie B e C dell'Allegato I. I termini per l'emissione del parere sono stati rimodulati in modo da essere compatibili con quelli stabiliti dal regolamento dello Sportello unico per le attività produttive. In base al citato criterio di proporzionalità, i titolari delle attività di cui alla categoria A non sono più tenuti a richiedere il parere di conformità sul progetto.

**L'articolo 4** disciplina i controlli finalizzati all'accertamento del rispetto della normativa di prevenzione incendi, raccordandosi con la SCIA, che sostituisce a tutti gli effetti la dichiarazione, corredata dalle attestazioni, prevista dal vigente regolamento. I successivi commi 2 e 3 differenziano le modalità di accertamento delle condizioni di sicurezza, effettuate dal Comando attraverso visite tecniche. Per le attività di cui alle categorie A e B dell'Allegato I (comma 2), i controlli avvengono, entro sessanta giorni, anche mediante metodo a campione o in base a programmi settoriali, mentre per le attività di cui alla categoria C dell'Allegato I (comma 3) il Comando effettua sempre il controllo entro sessanta giorni. Nel caso in cui, a seguito della visita tecnica, venga riscontrata la carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando vieta la prosecuzione dell'attività e adotta provvedimenti di rimozione degli eventuali effetti dannosi a meno che l'interessato non provveda a conformare la propria attività entro un termine di quarantacinque giorni. In caso di esito positivo, per le attività di cui alle categorie A e B è previsto, su richiesta dell'interessato, il rilascio di copia del verbale della visita tecnica; esclusivamente per le attività di cui alla categoria C il Comando, in caso di esito positivo, rilascia, entro quindici giorni, il certificato di prevenzione incendi (CPI). In sintesi, la disposizione riguarda esclusivamente caratteri di semplificazione ed aspetti di carattere procedurale relativi agli adempimenti richiesti in relazione al settore di attività di prevenzione, senza produrre effetti sulla finanza pubblica.

**L'articolo 5** prevede che il titolare dell'attività invii ogni cinque anni, una dichiarazione di conformità, corredata dalla prescritta documentazione che attesti l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio. L'attestazione di conformità sostituisce il rinnovo del certificato e la perizia giurata prevista dal vigente regolamento. Anche in tal caso non si introducono nuovi oneri per la finanza pubblica.

**L'articolo 6** in coerenza con il criterio di cui al comma 4-*quater*, lettera b), dell'articolo 49, elimina le duplicazioni della disciplina regolamentare vigente rispetto alle previsioni del decreto legislativo



9 aprile 2008, n. 81. A tal fine, l'articolo disciplina gli obblighi per i responsabili delle attività che non sono soggette alla disciplina in materia di sicurezza sul lavoro. Non sorgono oneri finanziari.

L'articolo 7 disciplina i casi di deroga al rispetto della normativa antincendio qualora l'attività non consenta l'osservanza integrale di tali disposizioni, senza produrre effetti sulla finanza pubblica.

L'articolo 8 prevede la facoltà, per i titolari delle attività di cui alle categorie B e C, in caso di progetti particolarmente complessi, di richiedere al Comando il rilascio di un nulla osta di fattibilità; non vi sono oneri per la finanza pubblica.

E' prevista, altresì, all'articolo 9, la possibilità per i titolari delle attività di richiedere al Comando visite tecniche per verificare la rispondenza alle disposizioni di prevenzione incendi, anche durante la realizzazione dell'opera. Non sorgono oneri finanziari.

L'articolo 10 disciplina il raccordo tra il regolamento in materia di prevenzione incendi e le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, senza introdurre oneri finanziari.

Le disposizioni transitorie e finali, contenute nell'articolo 11, prevedono che, in attesa che vengano adottati i decreti ministeriali di cui agli ultimi due commi dell'articolo 2, si applichino rispettivamente: per l'individuazione delle modalità di presentazione delle istanze, le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998, recante "Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio di procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco"; per i criteri di copertura dei costi relativi allo svolgimento dei servizi di prevenzione incendi, le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno 3 febbraio 2006. Per le nuove attività introdotte dall'Allegato I, trovano applicazione le tariffe previste per le attività di analoga complessità individuate nella tabella di equiparazione di cui all'Allegato II del regolamento. La disposizione non ha alcun effetto finanziario sul bilancio dello Stato.

Infine, l'articolo 12 abroga espressamente, a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento: il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, recante: "disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59"; il decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, recante modificazioni del Decreto del Ministro dell'interno 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi; il secondo periodo del comma 1, il comma 2 dalle parole "a conclusione di un procedimento" fino alle parole "attività medesime" e il comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229". Analogamente, si tratta di disposizione priva di effetti onerosi per la finanza pubblica.

Nel complesso, pertanto, lo schema di provvedimento non produce nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le attività ivi previste ricadono sui soggetti imprenditoriali e comunque rappresentano un adempimento tendente – coerentemente con gli obiettivi assunti in sede comunitaria di ridurre i costi amministrativi sulle piccole e medie imprese – a comportare un abbattimento degli oneri amministrativi gravanti sulle imprese. Inoltre, le attività di monitoraggio ivi previste avvengono nell'ambito delle vigenti dotazioni finanziarie ed attraverso l'utilizzo delle risorse umane e strumentali ordinariamente già a disposizione delle amministrazioni interessate.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO       NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

Aut's  
8 MAR 2011

**Schema di regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 49 comma 4-*quater*, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.**

*IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA*

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;  
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 14;  
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;  
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;  
Visto l'articolo 49, comma 4-*bis*, comma 4-*ter*, comma 4-*quater* e comma 4-*quinqies*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;  
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, ed in particolare gli articoli 16, comma 7, 20 e 23;  
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni;  
Visto l'articolo 25 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;  
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio 1959, n. 689;  
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37;  
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni;  
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 214;  
Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98, del 9 aprile 1982;  
Visto il decreto del Ministro dell'interno 8 marzo 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 1985;  
Visto il decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998;  
Visto il decreto del Ministro dell'interno 3 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2006;  
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37;  
Acquisito il parere del Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, espresso nella seduta del 23 febbraio 2011;  
Sentite le associazioni imprenditoriali;  
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del .....  
Udito il parere del Consiglio di Stato, nell'adunanza del .....;  
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;  
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del.....;  
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro della semplificazione normativa e del Ministro dello sviluppo economico:

EMANA  
il seguente regolamento

Art. 1.  
*Definizioni*

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «Comando»: il Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente;



- b) «Direzione»: la Direzione regionale o interregionale dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile;
- c) «CTR»: il Comitato Tecnico Regionale per la prevenzione incendi di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
- d) «SCIA»: la segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 49, comma 4-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in cui la ricevuta della segnalazione costituisce titolo autorizzatorio ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettere e) e f), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- e) «SUAP»: lo sportello unico per le attività produttive che costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento;
- f) «CPI»: Certificato di Prevenzione Incendi ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139.

## Art. 2.

### *Finalità ed ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e disciplina, per il deposito dei progetti, per l'esame dei progetti, per le visite tecniche, per l'approvazione di deroghe a specifiche normative, la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio che, in base alla vigente normativa, sono attribuite alla competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. Nell'ambito di applicazione del presente regolamento rientrano tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi riportate nell'Allegato I del presente regolamento.
3. Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi si distinguono in tre categorie A, B e C, in relazione alla dimensione dell'impresa, al settore di attività, alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica incolumità.
4. L'elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione di cui all'Allegato I del presente regolamento è soggetta a revisione, in relazione al mutamento delle esigenze di salvaguardia delle condizioni di sicurezza antincendio.
5. La revisione dell'elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, di cui all'Allegato I, è effettuata con le modalità di cui al comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, acquisito il parere del Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi.
6. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le attività industriali a rischio di incidente rilevante, soggette alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni.
7. Al fine di garantire l'uniformità delle procedure, nonché la trasparenza e la speditezza dell'attività amministrativa, le modalità di presentazione delle istanze oggetto del presente regolamento, il contenuto delle stesse e la relativa documentazione, da allegare, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'interno.



8. Con il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono stabiliti i corrispettivi per i servizi di prevenzione incendi effettuati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

#### Art. 3.

##### *Valutazione dei progetti*

1. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I, categorie B e C, sono tenuti a richiedere, con apposita istanza, al Comando l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino la variazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.

2. I progetti di cui al comma 1 sono corredati dalla documentazione prevista dal decreto di cui al comma 7 dell'articolo 2 del presente regolamento.

3. Il Comando esamina i progetti ed entro trenta giorni può richiedere documentazione integrativa. Il Comando si pronuncia sulla conformità degli stessi alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi entro sessanta giorni dalla data di presentazione della documentazione completa.

#### Art. 4.

##### *Controlli di prevenzione incendi*

1. Per le attività di cui all'Allegato I del presente regolamento, l'istanza di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è presentata al Comando, prima dell'esercizio dell'attività, mediante segnalazione certificata di inizio attività, corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7 del presente regolamento. Il Comando verifica la completezza formale dell'istanza, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta.

2. Per le attività di cui all'Allegato I, categoria A e B, il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. I controlli sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di quarantacinque giorni. Il Comando, a richiesta dell'interessato, in caso di esito positivo, rilascia copia del verbale della visita tecnica.

3. Per le attività di cui all'Allegato I categoria C, il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici





di prevenzione incendi detta attività entro un termine di quarantacinque giorni. Entro quindici giorni dalla data di effettuazione delle visite tecniche effettuate sulle attività di cui al presente comma, in caso di esito positivo, il Comando rilascia il certificato di prevenzione incendi.

4. Il Comando acquisisce dai soggetti responsabili delle attività di cui all'Allegato I le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi, rilasciate da enti, laboratori o professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell'interno. Il rilascio delle autorizzazioni e l'iscrizione nei predetti elenchi sono subordinati al possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.

5. Qualora il sopralluogo debba essere effettuato dal Comando nel corso di un procedimento di autorizzazione che prevede un atto deliberativo propedeutico emesso da organi collegiali, dei quali è chiamato a far parte il Comando stesso, si applicano i diversi termini stabiliti per tali procedimenti.

6. Ogni modifica delle strutture o degli impianti, ovvero delle condizioni di esercizio dell'attività, che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, obbliga l'interessato ad avviare nuovamente le procedure previste dall'articolo 3 nonché di quelle previste dal presente articolo.

#### Art. 5.

##### *Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio*

1. La richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio che, ogni cinque anni, il titolare delle attività di cui all'Allegato I del presente regolamento è tenuto ad inviare al Comando, si intende effettuata tramite una dichiarazione attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'art. 2, comma 7 del presente regolamento. Il Comando rilascia contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione.

#### Art. 6.

##### *Obblighi connessi con l'esercizio dell'attività*

1. Gli enti e i privati responsabili di attività di cui all'Allegato 1 del presente regolamento, non soggette alla disciplina del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, hanno l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dal Comando nel certificato di prevenzione o all'atto del rilascio della ricevuta a seguito della presentazione della SCIA di cui all'articolo 4, comma 1 del presente regolamento, nonché di assicurare una adeguata informazione sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.

2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l'informazione di cui al comma 1, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell'attività. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando.

#### Art. 7.

##### *Deroghe*



1. Qualora le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui all'Allegato I del presente regolamento, presentino caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi vigenti, gli interessati, con le modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7 del presente regolamento, possono presentare al comando istanza di deroga al rispetto della normativa antincendio.

2. Possono presentare istanza di deroga, con le modalità di cui al comma 1, anche i titolari di attività, disciplinate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, che non rientrano tra quelle riportate all'Allegato 1.

3. Il Comando esamina l'istanza e, con proprio motivato parere, la trasmette entro trenta giorni alla Direzione regionale. Il Direttore, sentito il Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, si pronuncia entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza, e ne dà contestuale comunicazione al Comando al quale la stessa è stata presentata ed al richiedente.

#### Art. 8.

##### *Nulla osta di fattibilità*

1. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I del presente regolamento, categorie B e C, possono richiedere al Comando l'esame preliminare della fattibilità dei progetti di particolare complessità, ai fini del rilascio del nulla osta di fattibilità.

#### Art. 9.

##### *Verifiche in corso d'opera*

1. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I del presente regolamento, possono richiedere al Comando l'effettuazione di visite tecniche, da effettuarsi nel corso di realizzazione dell'opera.

#### Art. 10.

##### *Raccordo con le procedure dello sportello unico per le attività produttive (SUAP)*

1. Per le attività di cui all'Allegato I del presente regolamento di competenza del SUAP si applica il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.

2. Ai soli fini antincendio le attività di cui all'Allegato I, categoria A, ricadono nel procedimento automatizzato di cui al Capo III del decreto Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, fatti salvi i casi in cui si applica il procedimento ordinario di cui al Capo IV dello stesso decreto.

3. La documentazione di cui alla lettera a) comma 1 dell'articolo 10 del decreto Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 è completata, ai fini della rispondenza dell'opera alle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, dalla SCIA di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

#### Art. 11.

##### *Disposizioni transitorie e finali*

1. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 7 dell'articolo 2 del presente regolamento, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998, recante "Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per



l'avvio di procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco” .

2. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 7 dell'articolo 2 del presente regolamento, all'istanza di cui al comma 1 dell'articolo 4, presentata per la messa in esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi non a servizio di attività di cui all'Allegato I, sono allegati:

a) la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37;

b) una dichiarazione in cui il titolare attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di prevenzione degli incendi e si impegna al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 6 del presente regolamento;

c) una planimetria del deposito, in scala idonea firmata da un professionista iscritto nel relativo albo professionale e nell'ambito delle specifiche competenze, o dal responsabile tecnico dell'impresa che procede all'installazione del deposito.

3. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno 3 febbraio 2006 adottato di concerto con il Ministro dell'economia e finanze. Per le nuove attività introdotte all'Allegato I del presente regolamento, si applicano le tariffe già previste per le attività di analoga complessità, come individuate nella tabella di equiparazione di cui all'Allegato II del presente regolamento.

4. Gli enti e i privati responsabili delle nuove attività introdotte all'Allegato I, esistenti alla data di pubblicazione del presente regolamento, devono espletare i prescritti adempimenti entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

5. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento ed in possesso del Certificato di prevenzione incendi, alla scadenza del medesimo Certificato devono espletare gli adempimenti prescritti all'articolo 5 del presente regolamento.

6. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I, che alla data di entrata in vigore del presente regolamento hanno acquisito il parere di conformità di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, devono espletare gli adempimenti di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

7. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 7 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

#### Art. 12. *Abrogazioni*

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio 1959, n. 689, regolamento recante la “determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei vigili del fuoco”.

b) decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, regolamento recante: “disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59”;



- c) decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 214, "regolamento recante semplificazione delle procedure di prevenzione incendi relative ai depositi di g.p.l. in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi";
- d) decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, recante modificazioni del decreto del Ministro dell'interno 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi;
- e) Articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229" limitatamente a:
  - comma 1: il secondo periodo;
  - comma 2 : dalle parole " a conclusione di un procedimento" fino alle parole "attività medesime";
  - comma 4.



ELENCO DELLE ATTIVITA' SOGGETTE ALLE VISITE E AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI

ALLEGATO I

N.	ATTIVITA'	CATEGORIA		
		A	B	C
1	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili e/o comburenti con quantità globali in ciclo o in deposito superiori a 25 Nm <sup>3</sup> /h.			Tutti
2	Impianti di compressione o di decompressione dei gas infiammabili e/o comburenti con potenzialità superiore a 50 Nm <sup>3</sup> /h, con esclusione dei sistemi di riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di distribuzione con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa		Cabine di decompressione del gas naturale fino a 2,4 MPa	Tutti gli altri casi
3	Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili:			
	a) Compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m <sup>3</sup> :		rivendite, depositi fino a 10 m <sup>3</sup>	Impianti di riempimento, depositi oltre 10 m <sup>3</sup>
	b) disciolti o liquefatti per quantitativi complessivi superiori o uguali a 0,75 kN:	Depositi di GPL fino a 3 kN	rivendite, depositi di GPL oltre 3 kN e fino a 10 kN, depositi di gas infiammabili diversi dal GPL fino a 10 kN	Impianti di riempimento, depositi oltre 10 kN
4	Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi:			
	a) compressi per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m <sup>3</sup> :		Fino a 2 m <sup>3</sup>	Oltre i 2 m <sup>3</sup>



	b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m <sup>3</sup>	- Depositi di GPL fino a 5 m <sup>3</sup>	- Depositi di gas diversi dal GPL fino a 5 m <sup>3</sup> - Depositi di GPL da 5 m <sup>3</sup> fino a 13 m <sup>3</sup>	- Depositi di gas diversi dal GPL oltre i 5 m <sup>3</sup> - Depositi di GPL oltre i 13 m <sup>3</sup>
5	Depositi di gas comburenti compressi e/o liquefatti in serbatoi fissi e/o recipienti mobili per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 3 m <sup>3</sup> :		Fino a 10 m <sup>3</sup>	Oltre i 10 m <sup>3</sup>
6	Reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa	fino a 2,4 MPa	oltre 2,4 MPa	
7	Centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili, di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 ed al Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 624.			Tutti
8	Oleodotti con diametro superiore a 100 mm		Tutti	
9	Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzando gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 postazioni di saldatura o taglio		fino a 10 postazioni	oltre 10 postazioni
10	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano, liquidi infiammabili e/o combustibili con punto di infiammabilità fino a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 1 m <sup>3</sup>		fino a 50 m <sup>3</sup>	oltre 50 m <sup>3</sup>
11	Stabilimenti ed impianti per la preparazione di oli lubrificanti, oli diatermici e simili, con punto di infiammabilità superiore a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 5 m <sup>3</sup> .		fino a 100 m <sup>3</sup>	oltre 100 m <sup>3</sup>
12	Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m <sup>3</sup>	liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C per capacità geometrica	liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per capacità	liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per



		complessiva compresa da 1 m <sup>3</sup> a 9 m <sup>3</sup>	geometrica complessiva compresa da 1 m <sup>3</sup> a 50 m <sup>3</sup> , ad eccezione di quelli indicati nella colonna A)	capacità geometrica complessiva superiore a 50 m <sup>3</sup>
	Impianti fissi di distribuzione carburanti per l'autotrazione, la nautica e l'aeronautica; contenitori - distributori rimovibili di carburanti liquidi.			
13	a) Impianti di distribuzione carburanti liquidi	Contenitori distributori rimovibili di carburanti liquidi fino a 9 mc con punto di infiammabilità superiore a 65 °C	Solo liquidi combustibili	Tutti gli altri
	b) Impianti fissi di distribuzione carburanti gassosi e di tipo misto (liquidi e gassosi)			Tutti
14	Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti.		fino a 25 addetti	oltre 25 addetti
15	Depositi e/o rivendite di alcoli con concentrazione superiore al 60% in volume di capacità geometrica superiore a 1 m <sup>3</sup>	fino a 10 m <sup>3</sup>	oltre 10 m <sup>3</sup> e fino a 50 m <sup>3</sup>	oltre 50 m <sup>3</sup>
16	Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di oli e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 m <sup>3</sup>			Tutti
17	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni.			Tutti



18	<p>Esercizi di minuta vendita di sostanze esplosive di cui ai decreti ministeriali 18 ottobre 1973 e 18 settembre 1975, e successive modificazioni ed integrazioni.</p> <p>Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in "libera vendita" con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 5 kN, comprensivi degli imballaggi.</p>		<p>Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in "libera vendita"</p>	<p>Esercizi di minuta vendita di sostanze esplosive di cui ai decreti ministeriali 18 ottobre 1973 e 18 settembre 1975, e successive modificazioni ed integrazioni.</p>
19	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori ivi compresi i perossidi organici			Tutti
20	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcalino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici			Tutti
21	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all'accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili.			Tutti
22	Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno			Tutti
23	Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo			Tutti
24	Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo; depositi di zolfo con potenzialità superiore a 100 kN			Tutti
25	Fabbriche di fiammiferi; depositi di fiammiferi con quantitativi superiori a 5 kN			Tutti
26	Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio			Tutti
27	Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 200 kN; depositi di cereali e di altre macinazioni di capacità geometrica superiore a 500 kN		<p>Depositi di cereali e di altre macinazioni fino a 1000 kN</p>	<p>Mulini per cereali ed altre macinazioni; depositi oltre 1000 kN</p>
28	Impianti per l'essiccazione di cereali e di vegetali in genere con depositi di prodotto essiccato di capacità superiore a 500 kN			Tutti
29	Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè			Tutti





30	Zuccherifici e raffinerie dello zucchero			Tutti
31	Pastifici e/o riserie con produzione giornaliera superiore a 500 kN			Tutti
32	Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazioni con oltre 100 addetti o con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiore a 500 kN			Tutti
33	Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti o con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 500 kN			Tutti
34	Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta, con quantitativi superiori a 50 kN.		Fino a 500 kN	Oltre 500 kN
35	Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche; radiografiche e fotografiche con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 50 kN		Depositi fino a 200 kN	Tutti
36	Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini con quantitativi superiori a 500 kN con esclusione dei depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne superiori a 100 m		Fino a 5000 kN	oltre 5000 kN
37	Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 50 kN		Fino a 500 kN	Oltre 500 kN
38	Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e/o detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi superiori a 50 kN		fino a 100 kN	Oltre 100 kN
39	Stabilimenti per la produzione di arredi, di abbigliamento, della lavorazione della pelle e calzaturifici, con oltre 25 addetti.			Tutti
40	Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in lavorazione o in deposito superiori a 50 kN			Tutti
41	Teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive	fino a 25 persone presenti	oltre 25 e fino a 100 persone presenti	oltre 100 persone presenti



42	Laboratori per la realizzazione di attrezzature e scenografie, compresi i relativi depositi, di superficie complessiva superiore a 200 m <sup>2</sup>		fino a 2000 m <sup>2</sup>	oltre 2000 m <sup>2</sup>
43	Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitativi superiori a 50 kN; depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi superiori a 100 kN		depositi fino a 500 kN	Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione e/o laboratori; depositi oltre 500 kN
44	Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi superiori a 50 kN		depositi fino a 500 kN	Stabilimenti ed impianti; depositi oltre 500 kN
45	Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili		Fino a 25 addetti	Oltre 25 addetti
46	Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi superiori a 500 kN		fino a 1000 kN	oltre 1000 kN
47	Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati, con quantitativi in lavorazione e/o in deposito superiori a 100 kN; depositi e/o rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi superiori a 100 kN.		fino a 1000 kN	oltre 1000 kN
48	Centrali termoelettriche, impianti di trasformazione di energia elettrica con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 0.5 mc		impianti di trasformazione di energia elettrica	Centrali termoelettriche,
49	Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW.	fino a 350 kW	oltre 350 kW e fino a 700 kW	oltre 700 kW
50	Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche e simili; pile ed accumulatori elettrici e simili, con oltre 5 addetti		fino a 25 addetti	oltre 25 addetti



51	Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre 5 addetti; attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli con oltre 5 addetti.		fino a 25 addetti	oltre 25 addetti.
52	Stabilimenti, con oltre 5 addetti, per la costruzione di aeromobili, veicoli a motore, materiale rotabile ferroviario e tramviario, carrozzerie e rimorchi per autoveicoli; cantieri navali con oltre 5 addetti		fino a 25 addetti	oltre 25 addetti
53	Officine per la riparazione di: - veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie superiore a 200 m <sup>2</sup> ; - materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie superiore a 1000 m <sup>2</sup> ;		a) officine per veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie superiore a 1000 m <sup>2</sup> b) officine per materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie superiore a 2000 m <sup>2</sup>	a) officine per veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie superiore a 1000 m <sup>2</sup> b) officine per materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie superiore a 2000 m <sup>2</sup>
54	Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti.		fino a 50 addetti	oltre 50 addetti
55	Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3000 m <sup>2</sup>		Fino a 5000 m <sup>2</sup>	Oltre 5000 m <sup>2</sup>
56	Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre 25 addetti		Fino a 50 addetti	oltre 50 addetti



57	Cementifici con oltre 25 addetti			tutti
58	Pratiche di cui al d.lgs 230/95 s.m.i. soggette a provvedimenti autorizzativi (art. 27 del d.lgs 230/95 ed art. 13 legge 31 dicembre 1962, n. 1860).		Assoggettate a nulla osta di categoria B di cui all'art. 29 del d.lgs 230/95 s.m.i	Assoggettate a nulla osta di categoria A di cui all'art. 28 del d.lgs 230/95 s.m.i e art. 13 legge n. 1860/62
59	Autorimesse adibite al ricovero di mezzi utilizzati per il trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704; art. 21 del D. Lgs 230/95)			Tutti
60	Impianti di deposito delle materie nucleari ed attività assoggettate agli artt. 33 e 52 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i, con esclusione dei depositi in corso di spedizione.			Tutti
61	Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o residui radioattivi [art. 1, lettera b) della legge 31 dicembre 1962, n. 1860]			Tutti
62	Impianti relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego: <ul style="list-style-type: none"> <li>- impianti nucleari;</li> <li>- reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto;</li> <li>- impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari;</li> <li>- impianti per la separazione degli isotopi;</li> <li>- impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti;</li> <li>- attività di cui agli artt. 36 e 51 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i.</li> </ul>			Tutti
63	Stabilimenti per la produzione, depositi di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini, con oltre 5 kN di prodotto in lavorazione e/o deposito.		fino a 50 kN	oltre 50 kN
64	Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti		fino a 50 addetti	oltre 50 addetti
65	Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m <sup>2</sup>		fino a 200 persone	oltre 200 persone



66	Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto; Campeggi di superficie lorda superiore a 3000 m <sup>2</sup>	Fino a 50 posti letto	oltre 50 posti letto fino a 100 posti letto; campeggi	Oltre 100 posti letto
67	Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; asili nido con oltre 30 persone presenti.	fino a 150 persone	oltre 150 e fino a 300 persone; asili nido	oltre 300 persone
68	Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto; strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m <sup>2</sup>	Fino a 50 posti letto Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio o fino a 1000 m <sup>2</sup>	Strutture fino a 100 posti letto; Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio oltre 1000 m <sup>2</sup>	Oltre 100 posti letto
69	Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m <sup>2</sup> comprensiva dei servizi e depositi.	fino a 600 m <sup>2</sup>	oltre 600 e fino a 1500 m <sup>2</sup>	Oltre 1500 m <sup>2</sup>
70	Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 800 m <sup>2</sup> con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 50 kN		Fino a 3000 m <sup>2</sup>	Oltre 3000 m <sup>2</sup>
71	Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti.	fino a 500 persone	oltre 500 e fino a 800 persone	Oltre 800 persone
72	Edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in cui sia inserita almeno un'attività di cui ai numeri 66, 67, 68, 69, 70, 72, 34 del presente allegato, indipendentemente dal limite di assoggettabilità.	Fino al limite di assoggettabilità della singola attività	Oltre il limite di assoggettabilità valgono gli adempimenti specifici previsti per le singole attività	



73	Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5000 m <sup>2</sup> , indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità.		Fino a 500 unità ovvero fino a 6000 m <sup>2</sup>	Oltre 500 unità ovvero oltre 6000 m <sup>2</sup>
74	Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW	Fino a 350 kW	oltre 350 kW e fino a 700 kW	Oltre 700 kW
75	Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluripiano e meccanizzati di superficie complessiva superiore a 200 m <sup>2</sup> ; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m <sup>2</sup> ; depositi di mezzi rotabili al chiuso (treni, tram ecc.) di superficie superiore a 1000 m <sup>2</sup> .	Autorimesse fino a 1000 m <sup>2</sup>	Autorimesse e oltre 1000 m <sup>2</sup> e fino a 3000 m <sup>2</sup> ; ricovero di natanti ed aeromobili oltre 500 m <sup>2</sup> e fino a 1000 m <sup>2</sup>	Autorimesse e oltre 3000 m <sup>2</sup> ; ricovero di natanti ed aeromobili di superficie oltre i 1000 m <sup>2</sup> ; depositi di mezzi rotabili
76	Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti.		fino a 50 addetti	Oltre 50 addetti
77	Edifici destinati ad uso civile, in gronda superiore a 24 m	fino a 32 m	oltre 32 m e fino a 54 m	oltre 54 m
78	Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5000 m <sup>2</sup> ; metropolitane in tutto o in parte sotterranee.			Tutti
79	Interporti con superficie superiore a 20.000 m <sup>2</sup>			Tutti
80	Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e ferroviarie superiori a 1000 m	Tutte		



**TABELLA DI EQUIPARAZIONE RELATIVA ALLA DURATA DEL SERVIZIO  
DELLE ATTIVITA' SOGGETTE ALLE VISITE E AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI**

**ALLEGATO II**

N.	Attività del DM 16/02/1982 a cui la durata del servizio è correlata	ATTIVITA' di cui al presente regolamento	NOTE
1	<p>1 - Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas combustibili, gas comburenti (compressi, disciolti, liquefatti) con quantità globali in ciclo o in deposito superiori a 50 Nmc/h</p> <p>9 - Impianti per il trattamento di prodotti ortofrutticoli e cereali utilizzando gas combustibili</p> <p>10 - Impianti per l'idrogenazione di oli e grassi.</p> <p>11 - Aziende per la seconda lavorazione del vetro con l'impiego di oltre 15 becchi a gas</p>	<p>Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili e/o comburenti con quantità globali in ciclo o in deposito superiori a 25 Nm<sup>3</sup>/h.</p>	
2	<p>2 - Impianti di compressione o di decompressione dei gas combustibili e comburenti con potenzialità superiore a 50 Nmc/h</p>	<p>Impianti di compressione o di decompressione dei gas infiammabili e/o comburenti con potenzialità superiore a 50 Nm<sup>3</sup>/h, con esclusione dei sistemi di riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di distribuzione con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa</p>	
3	<p>3 - Depositi e rivendite di gas combustibili in bombole:</p> <p>a) compressi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per capacità complessiva da 0,75 a 2 mc</li> <li>- per capacità complessiva superiore a 2 mc</li> </ul> <p>b) disciolti o liquefatti (in bombole o bidoni):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per quantitativi complessivi da 75 a 500 kg</li> <li>- per quantitativi complessivi superiori a 500 kg</li> </ul>	<p>Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili:</p> <p>a) Compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m<sup>3</sup>:</p> <p>b) disciolti o liquefatti per quantitativi complessivi superiori o uguali a 0,75 kN:</p>	



		Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi:	
4	4 - Depositi di gas combustibili in serbatoi fissi: a) compressi: - per capacità complessiva da 0,75 a 2 mc - per capacità complessiva superiore a 2 mc b) disciolti o liquefatti: - per capacità complessiva da 0,3 a 2 mc - per capacità complessiva superiore a 2 mc	a) compressi per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m <sup>3</sup> :  b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m <sup>3</sup>	
5	5 - Depositi di gas comburenti in serbatoi fissi: a) compressi per capacità complessiva superiore a 3 mc b) liquefatti per capacità complessiva superiore a 2 mc	Depositi di gas comburenti compressi e/o liquefatti in serbatoi fissi e/o recipienti mobili per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 3 m <sup>3</sup> :	
6	6 - Reti di trasporto e distribuzione di gas combustibili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione cittadina e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 5 bar	Reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa	
7	96 - Piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886	Centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili, di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 ed al Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 624.	
8	97 - Oleodotti con diametro superiore a 100 mm.	Oleodotti con diametro superiore a 100 mm	
9	8 - Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzando gas combustibili e/o comburenti, con oltre 5 addetti	Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzando gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 postazioni di saldatura o taglio	
10	12 - Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi infiammabili (punto di	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano, liquidi infiammabili e/o combustibili con punto di infiammabilità fino a 125 °C, con quantitativi globali in	





	<p>infiammabilità fino a 65 °C) con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 mc</p> <p>13 - Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi combustibili con punto di infiammabilità da 65 °C a 125 °C, per quantitativi globali in ciclo o in deposito superiori a 0,5 mc</p>	ciclo e/o in deposito superiori a 1 m <sup>3</sup>	
11	<p>14 - Stabilimenti ed impianti per la preparazione di olii lubrificanti olii diatermici e simili</p>	<p>Stabilimenti ed impianti per la preparazione di oli lubrificanti, oli diatermici e simili, con punto di infiammabilità superiore a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 5 m<sup>3</sup>.</p>	
12	<p>15 - Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso industriale, agricolo, artigianale e privato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per capacità geometrica complessiva da 0,5 a 25 mc.</li> <li>- per capacità geometrica complessiva superiore a 25 mc</li> </ul> <p>16 - Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso commerciale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per capacità geometrica complessiva da 0,2 a 10 mc</li> <li>- per capacità geometrica complessiva superiore a 10 mc</li> </ul> <p>17 - Depositi e/o rivendite di oli lubrificanti, di oli diatermici e simili per capacità superiore ad 1 mc</p>	<p>Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m<sup>3</sup></p>	
13	<p>7 - Impianti di distribuzione di gas combustibili per autotrazione</p> <p>18 - Impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miscele per autotrazione ad uso pubblico e privato con o senza stazione di servizio</p>	<p>Impianti fissi di distribuzione carburanti per l'autotrazione, la nautica e l'aeronautica; contenitori – distributori rimovibili di carburanti liquidi.</p> <p>a) Impianti di distribuzione carburanti liquidi</p>	



		b) Impianti fissi di distribuzione carburanti gassosi e di tipo misto (liquidi e gassosi)	
14	21 - Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti	Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti.	
15	22 - Depositi e/o rivendite di alcoli a concentrazione superiore al 60% in volume: - con capacità da 0,2 a 10 mc - con capacità superiore a 10 mc.	Depositi e/o rivendite di alcoli con concentrazione superiore al 60% in volume di capacità geometrica superiore a 1 m <sup>3</sup>	
16	23 - Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di oli e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 mc	Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di oli e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 m <sup>3</sup>	
17	24 - Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché perossidi organici	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni.	
18	25 - Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti di cui ai decreti ministeriali 18 ottobre 1973 e 18 settembre 1975, e successive modificazioni ed integrazioni	Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti di cui ai decreti ministeriali 18 ottobre 1973 e 18 settembre 1975, e successive modificazioni ed integrazioni.  Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in "libera vendita" con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 5 kN, comprensivi degli imballaggi.	
19	26 - Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori ivi compresi i perossidi organici	



20	27 - Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcalino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcalino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici	
21	28 - Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all'accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all'accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili.	
22	29 - Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno	Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno	
23	31 - Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo	Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo	
24	32 - Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo 33 - Depositi di zolfo con potenzialità superiore a 100 q.li	Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo; depositi di zolfo con potenzialità superiore a 100 kN	
25	30 - Fabbriche e depositi di fiammiferi	Fabbriche di fiammiferi; depositi di fiammiferi con quantitativi superiori a 5 kN	
26	34 - Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio	Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio	
27	35 - Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 200 q.li e relativi depositi	Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 200 kN; depositi di cereali e di altre macinazioni di capacità geometrica superiore a 500 kN	
28	36 - Impianti per l'essiccazione dei cereali e di vegetali in genere con depositi di capacità superiore a 500 q.li di prodotto essiccato	Impianti per l'essiccazione di cereali e di vegetali in genere con depositi di prodotto essiccato di capacità superiore a 500 kN	
29	37 - Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè	Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè	
30	38 - Zuccherifici e raffinerie dello zucchero	Zuccherifici e raffinerie dello zucchero	
31	39 - Pastifici con	Pastifici e/o riserie con produzione	



	<p>produzione giornaliera superiore a 500q.li</p> <p>40 - Riserie con potenzialità giornaliera superiore a 100 q.li</p>	giornaliera superiore a 500 kN	
32	41 - Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 500 q.li	Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazioni con oltre 100 addetti o con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiore a 500 kN	
33	42 - Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti e/o con materiale in deposito o lavorazione superiore a 500 q.li	Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti o con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 500 kN	
34	43 - Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici nonché depositi per la cernita della carta usata, di stracci, di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta con quantitativi superiori a 50 q.li	Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta, con quantitativi superiori a 50 kN.	
35	<p>44 - Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche di sicurezza con materiale in deposito superiore a 100 q.li</p> <p>45 - Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e detengono pellicole cinematografiche e fotografiche con supporto infiammabile per quantitativi superiori a 5 kg</p>	Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche; radiografiche e fotografiche con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 50 kN	
36	46 - Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero ed altri prodotti affini; esclusi i depositi all'aperto con	Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini con quantitativi superiori a 500 kN con esclusione dei depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne superiori a 100 m	



	distanze di sicurezza esterne non inferiori a 100 m misurate secondo le disposizioni di cui al punto 2.1 del decreto ministeriale 30 novembre 1983: da 500 a 1.000 q.li; superiori a 1.000 q.li . (Testo modificato con D.M. 30.10.1986)		
37	47 - Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito: da 50 a 1.000 q.li ..... ..... superiori a 1.000 q.li ..... .....	Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 50 kN	
38	48 - Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum ed altri prodotti affini con quantitativi: da 50 a 1.000 q.li .  superiori a 1.000 q.li .	Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e/o detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi superiori a 50 kN	
39	49 - Industrie dell'arredamento, dell'abbigliamento e della lavorazione della pelle; calzaturifici: da 25 a 75 addetti ..... ..... oltre 75 addetti ..... .....	Stabilimenti per la produzione di arredi, di abbigliamento, della lavorazione della pelle e calzaturifici, con oltre 25 addetti.	
40	50 - Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in lavorazione o in deposito pari o superiori a 50 q.li	Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in lavorazione o in deposito superiori a 50 kN	
41	51 - Teatri di posa per le riprese cinematografiche e televisive	Teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive	
42	53 - Laboratori di attrezzerie e scenografie teatrali	Laboratori per la realizzazione di attrezzerie e scenografie, compresi i relativi depositi, di superficie complessiva superiore a 200 m <sup>2</sup>	



43	<p>54 - Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma con quantitativi superiori a 50 q.li</p> <p>55 - Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili con oltre 100 q.li</p> <p>56 - Laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma con più di 50 q.li in lavorazione o in deposito</p>	<p>Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitativi superiori a 50 kN;</p> <p>depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi superiori a 100 kN</p>	
44	<p>57 - Stabilimenti ed impianti per la produzione e lavorazione di materie plastiche con quantitativi superiori a 50 q.li</p> <p>58 - Depositi di manufatti in plastica con oltre 50 q.li</p>	<p>Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi superiori a 50 kN</p>	
45	<p>59 - Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti, organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili</p>	<p>Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili</p>	
46	<p>60 - Depositi di concimi chimici a base di nitrati e fosfati e di fitofarmaci, con potenzialità globale superiore a 500 q.li</p>	<p>Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi superiori a 500 kN</p>	
47	<p>61 - Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati</p> <p>62 - Depositi e rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi superiori a 100 q.li</p>	<p>Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati, con quantitativi in lavorazione e/o in deposito superiori a 100 kN;</p> <p>depositi e/o rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi superiori a 100 kN.</p>	
48	<p>63 - Centrali termoelettriche.</p>	<p>Centrali termoelettriche, impianti di trasformazione di energia elettrica con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 0.5 mc</p>	
49	<p>64 - Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici di potenza complessiva</p>	<p>Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25</p>	



	superiore a 25 kW	kW.	
50	65 - Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche, lampade a tubi luminescenti, pile ed accumulatori elettrici, valvole elettriche, ecc.	Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche e simili; pile ed accumulatori elettrici e simili, con oltre 5 addetti	
51	66 - Stabilimenti siderurgici e stabilimenti per la produzione di altri metalli 67 - Stabilimenti e impianti per la zincatura, ramatura e lavorazioni similari comportanti la fusione di metalli o altre sostanze	Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre 5 addetti;  attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli con oltre 5 addetti.	
52	68 - Stabilimenti per la costruzione di aeromobili, automobili e motocicli 69 - Cantieri navali con oltre cinque addetti 70 - Stabilimenti per la costruzione e riparazione di materiale rotabile ferroviario e tramviario con oltre cinque addetti 71 - Stabilimenti per la costruzione di carrozzerie e rimorchi per autoveicoli con oltre cinque addetti	Stabilimenti, con oltre 5 addetti, per la costruzione di aeromobili, veicoli a motore, materiale rotabile ferroviario e tramviario, carrozzerie e rimorchi per autoveicoli; cantieri navali con oltre 5 addetti	
53	72 - Officine per la riparazione di autoveicoli con capienza superiore a 9 autoveicoli; officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre venticinque addetti (solo la prima parte)	Officine per la riparazione di: - veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie superiore a 200 m <sup>2</sup> ; - materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie superiore a 1000 m <sup>2</sup> ;	
54	72 - Officine per la riparazione di autoveicoli con capienza superiore a 9 autoveicoli; officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre venticinque addetti (solo la seconda parte)	Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti.	
55	-----	Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3000 m <sup>2</sup>	Attività di nuova istituzione viene equiparata all'attività n. 55 del DM 16/02/82 : <i>"Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili con oltre 100 q.li"</i>
56	73 - Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre venticinque addetti	Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre 25 addetti	
	74 - Cementifici.	Cementifici con oltre 25 addetti	



58	<p>75 - Istituti, laboratori, stabilimenti e reparti in cui si effettuano, anche saltuariamente, ricerche scientifiche o attività industriali per le quali si impiegano isotopi radioattivi, apparecchi contenenti dette sostanze ed apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti (art. 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185)</p> <p>76 - Esercizi commerciali con detenzione di sostanze radioattive (capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185)</p>	<p>Pratiche di cui al d.lgs 230/95 s.m.i. soggette a provvedimenti autorizzativi (art. 27 del d.lgs 230/95 ed art. 13 legge 31 dicembre 1962, n. 1860).</p>	
59	<p>77 - Autorimesse di ditte in possesso di autorizzazione permanente al trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704)</p>	<p>Autorimesse adibite al ricovero di mezzi utilizzati per il trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704; art. 21 del D. Lgs 230/95)</p>	
60	<p>78 - Impianti di deposito delle materie nucleari, escluso il deposito in corso di spedizione</p>	<p>Impianti di deposito delle materie nucleari ed attività assoggettate agli artt. 33 e 52 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i, con esclusione dei depositi in corso di spedizione.</p>	
61	<p>79 - Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti residui radioattivi (art. 1, lettera b) della legge 31 dicembre 1962, n. 1860)</p>	<p>Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o residui radioattivi [art. 1, lettera b) della legge 31 dicembre 1962, n. 1860]</p>	
62	<p>80 - Impianti relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· impianti nucleari;</li> <li>· reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto;</li> <li>· impianti per la preparazione o fabbricazione</li> </ul>	<p>Impianti relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- impianti nucleari;</li> <li>- reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto;</li> <li>- impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari;</li> <li>- impianti per la separazione degli isotopi;</li> <li>- impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti;</li> </ul>	





	<ul style="list-style-type: none"> <li>· delle materie nucleari;</li> <li>· impianti per la separazione degli isotopi;</li> <li>· impianti per il trattamento dei combustibili</li> <li>· nucleari irradianti</li> </ul>	- attività di cui agli artt. 36 e 51 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i.	
63	81 - Stabilimenti per la produzione di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini	Stabilimenti per la produzione, depositi di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini, con oltre 5 kN di prodotto in lavorazione e/o deposito.	
64	82 - Centrali elettroniche per l'archiviazione e l'elaborazione di dati con oltre venticinque addetti	Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti	
65	83 - Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti	Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m <sup>2</sup>	
66	84 - Alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili con oltre 25 posti-letto	Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto; Campeggi di superficie lorda superiore a 3000 m <sup>2</sup>	
67	85 - Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti	Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; asili nido con oltre 30 persone presenti.	
68	86 - Ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti-letto.	Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto; strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m <sup>2</sup>	



69	87 - Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi	Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m <sup>2</sup> comprensiva dei servizi e depositi.	
70	88 - Locali adibiti a depositi di merci e materiali vari con superficie lorda superiore a 1.000 mq	Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 800 m <sup>2</sup> con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 50 kN	
71	89 - Aziende ed uffici nei quali siano occupati oltre 500 addetti	Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti.	
72	90 - Edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui al regio decreto 7 novembre 1942, n. 1664	Edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in cui sia inserita almeno un'attività di cui ai numeri 66, 67, 68, 69, 70, 72, 34 del presente allegato, indipendentemente dal limite di assoggettabilità.	
73	-----	Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5000 m <sup>2</sup> , indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità.	Attività di nuova istituzione viene equiparata all'attività n. 89 del DM 16/02/82 : <i>"Aziende ed uffici nei quali siano occupati oltre 500 addetti"</i>
74	91 - Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h	Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW	
75	92 - Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, ricovero natanti, ricovero aeromobili	Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluripiano e meccanizzati di superficie complessiva superiore a 200 m <sup>2</sup> ; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m <sup>2</sup> ; depositi di mezzi rotabili al chiuso (treni, tram ecc.) di superficie superiore a 1000 m <sup>2</sup> .	
76	93 - Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque	Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti.	



	addetti		
77	94 - Edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 metri	Edifici destinati ad uso civile, in gronda superiore a 24 m	
78	-----	Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5000 m <sup>2</sup> ; metropolitane in tutto o in parte sotterranee.	Attività di nuova istituzione viene equiparata all'attività n. 87 del DM 16/02/82 : <i>"Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi"</i>
79	-----	Interporti con superficie superiore a 20.000 m <sup>2</sup>	Attività di nuova istituzione viene equiparata all'attività n. 55 del DM 16/02/82 : <i>"Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili con oltre 100 q.li"</i>
80	-----	Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e ferroviarie superiori a 1000 m	Attività di nuova istituzione viene equiparata all'attività n. 87 del DM 16/02/82 : <i>"Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi"</i>





**Consiglio di Stato**  
**Segretariato Generale**

N. 1444

Roma, addì 13 aprile 2011

Disposta a nota del  
J.

Div.

**OGGETTO:**

**REGOLAMENTO:**

**CEMA DI REGOLAMENTO  
RECANTE DISCIPLINA DEI  
PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA  
PREVENZIONE INCENDI, A NORMA  
DELL'ARTICOLO 49 COMMA 4-  
QUATER, DECRETO-LEGGE 31  
LUGLIO 2010, 78, CONVERTITO  
CON MODIFICAZIONI DALLA  
LEGGE 30 LUGLIO 2010 N. 122**

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il  
parere numero **1086/2011** emesso dalla SEZIONE  
NORMATIVA di questo Consiglio sull' affare a fianco  
indicato.

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n.  
205.

legati N.  
.....

**RESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI  
MINISTRI MINISTRO PER LA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E  
NOVAZIONE**  
.....)

Il Segretario Generale

*Antonello*

MA



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

## Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 21 marzo 2011

**NUMERO AFFARE 01086/2011**

**OGGETTO:**

Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Schema di regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122.

### LA SEZIONE

Vista la relazione trasmessa con nota n. 168/11/UL/P-32.33, in data 10 marzo 2011, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Paolo De Ioanna.

Premesso.

1. Lo schema di regolamento in esame reca la disciplina dei procedimenti relativi alle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi per la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio; la relazione istruttoria spiega che l'obiettivo del testo è quello di definire la cornice normativa per rendere operativa la semplificazione, assegnata quale obiettivo alla fonte secondaria dall'art. 49, comma 4-quater del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122.

Lo schema, chiarisce la relazione istruttoria, si inserisce in un quadro normativo piuttosto complesso.

Infatti, la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi è contenuta in un regolamento di semplificazione adottato con d.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Successivamente la materia è stata, in parte, rilegificata, con l'articolo 16 del d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139, recante "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229". Il comma 7 dell'articolo 16 rimette, in ogni caso, ad un successivo regolamento le disposizioni attuative e di dettaglio sul procedimento per il rilascio del certificato di prevenzione incendi.

In questo contesto si è inserita la disciplina generale della segnalazione certificata di inizio attività, ( cd. SCIA), dettata dall'articolo 19 della

legge 241 del 1990, come novellato dall'articolo 49, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122.

Tale disposizione di carattere generale ricomprende, nel proprio ambito di applicazione, anche i procedimenti amministrativi in materia di pubblica incolumità, tra i quali rientrano quelli di prevenzione incendi. Tutta la disciplina vigente in materia – per tutti i destinatari della stessa (imprese, grandi e piccole, privati) – deve essere, pertanto, raccordata con l'introduzione della segnalazione certificata di inizio attività. Si tratta, riferisce l'Amministrazione proponente, di coniugare l'esigenza di semplificazione con quella di tutela della pubblica incolumità, quale funzione di preminente interesse pubblico.

Lo schema di regolamento in esame intende dunque conseguire sia l'obiettivo di semplificazione proprio dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella 30 luglio 2010, n. 122, sia quello di salvaguardare la specificità dei procedimenti in materia di prevenzione incendi con riguardo ad ogni tipo di attività correlata alla gravità di rischio, alla natura giuridica del soggetto destinatario delle norme e alla dimensione delle stesse attività di impresa.

Inoltre, tutta questa disciplina deve essere raccordata con la normativa in materia di sportello unico per le attività produttive.

Nel quadro innanzi specificato lo schema di regolamento intende conseguire gli obiettivi di semplificazione declinati nel citato art. 49, comma 4-quater del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Tali obiettivi sono

tradotti nei criteri direttivi di cui alle lettere a), b), c) e d) del citato art. 49, comma 4-quater; lo schema quindi vuole ridurre gli adempimenti amministrativi, che gravano sui destinatari della regolazione in oggetto e sostituisce la vigente disciplina in materia, dettata dal decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.

In modo particolare, la relazione istruttoria pone in evidenza che, con specifico riguardo alla misurazione degli oneri, effettuata dal Dipartimento della funzione pubblica, in attuazione del cd taglia oneri amministrativi di cui all'art.25 del decreto legge 26 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n.133 ed in vista dell'obiettivo assunto in sede comunitaria di ridurre i costi amministrativi sulle piccole e medie imprese (PMI) di almeno il 25% entro il 2012, sono stati stimati oneri in materia di prevenzione incendi pari a circa 1,4 miliardi di euro all' anno per il comparto della PMI.

2. Lo schema in esame, in attuazione del principio di proporzionalità, distingue le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi in tre categorie, A B e C, elencate nell' allegato I al regolamento e assoggettate a una disciplina differenziata in relazione al rischio connesso all'attività, alla presenza di specifiche regole tecniche e alle esigenze di tutela della pubblica incolumità. Gli adempimenti connessi alla valutazione dei progetti vengono differenziati in relazione alle esigenze di tutela degli interessi pubblici: per le attività di cui alla lettera A, che sono soggette a norme tecniche e che, sulla base delle evidenze statistiche, non sono suscettibili di provocare rischi significativi per la pubblica incolumità, non è più previsto il parere di conformità. I



progetti relativi a tali attività sono presentati contestualmente alla segnalazione certificata di inizio attività e, per le attività di competenza dello sportello unico, ricadono nel procedimento automatizzato di cui al Capo III del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.

Analogamente sono differenziate le modalità di effettuazione dei controlli di prevenzione incendi in coerenza con i principi di cui alle lettere a) e c) del citato articolo 49, comma 4-quater. Le relative istanze, infatti, si prevede che vengano presentate ai fini dell'esercizio delle attività mediante la segnalazione certificata di inizio attività, di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che sostituisce a tutti gli effetti la dichiarazione, corredata dalle attestazioni, prevista dal vigente regolamento. Per le attività di cui alle categorie A e B i controlli avvengono, entro sessanta giorni, anche mediante metodo a campione o in base a programmi settoriali. Per quanto concerne le attività di cui alla categoria C, invece, il Comando dei vigili del fuoco effettua sempre il controllo entro sessanta giorni. In questo modo gli accertamenti dovrebbero risultare tempestivi e proporzionati alle esigenze di tutela della pubblica incolumità attraverso i controlli mirati sulle attività che, dalle evidenze statistiche, presentano un rischio più elevato.

3. L'articolo 1 reca le definizioni utilizzate ai fini del presente schema di regolamento.

L'articolo 2 definisce le finalità e l'ambito di applicazione del regolamento, che disciplina tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di competenza del Corpo nazionale dei vigili del

fuoco.

L'articolo 3 disciplina la valutazione dei progetti relativi alle attività di cui alle categorie B e C. I criteri per l'emissione del parere sono stati rimodulati in modo da essere compatibili con quelli stabiliti dal regolamento dello Sportello unico per le attività produttive. In base al citato criterio di proporzionalità, i titolari delle attività di cui alla categoria A non sono più tenuti a richiedere il parere di conformità sul progetto.

L'articolo 4 disciplina i controlli finalizzati all'accertamento del rispetto della normativa di prevenzione incendi. Il comma 1 prevede che l'istanza per il rilascio del certificato di prevenzione antincendi, prevista dal comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sia presentata, prima dell'avvio delle attività, mediante segnalazione certificata di avvio dell'attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La SCIA sostituisce a tutti gli effetti la dichiarazione, corredata dalle attestazioni, prevista dal vigente regolamento. I successivi commi 2 e 3 differenziano le modalità di accertamento delle condizioni di sicurezza, effettuate dal Comando attraverso visite tecniche. Per le attività di cui alle categorie A e B (comma 2), i controlli avvengono, entro sessanta giorni, anche mediante metodo a campione o in base a programmi settoriali, mentre per le attività di cui alla categoria C (comma 3) il Comando effettua sempre il controllo entro sessanta giorni. Nel caso in cui, a seguito della visita tecnica, venga riscontrata la carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività previsti dalla normativa di

prevenzione incendi, il Comando vieta la prosecuzione dell'attività e chiede la rimozione degli eventuali effetti dannosi a meno che l'interessato non provveda a conformare la propria attività entro un termine di quarantacinque giorni. In caso di esito positivo, per le attività di cui alle categorie A e B è previsto, su richiesta dell'interessato, il rilascio di copia del verbale della visita tecnica; esclusivamente per le attività di cui alla categoria C il Comando, in caso di esito positivo, rilascia, entro quindici giorni, il certificato di prevenzione incendi (CPI). Il comma 4 dell'articolo 4 prevede che, nei casi nei quali il Comando deve effettuare gli accertamenti nel corso di un procedimento di autorizzazione che prevede un atto deliberativo propedeutico emesso da organi collegiali, dei quali è chiamato a far parte il Comando stesso, si applicano i diversi termini previsti per tali procedimenti. L'ultimo comma stabilisce l'obbligo, per l'interessato, di avviare nuovamente le procedure previste dagli articoli 3 e 4, nel caso in cui le eventuali modifiche agli impianti o alle strutture o alle condizioni di esercizio comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza.

L'articolo 5 disciplina la richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio che, ogni cinque anni, il titolare delle attività di cui all'Allegato I è tenuto ad inviare al Comando.

L'articolo 6, in coerenza con il criterio di cui alla lettera b) dell'art. 49, comma 4-quater, elimina le duplicazioni della disciplina regolamentare vigente rispetto alle previsioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. A tal fine l'articolo disciplina gli obblighi per i responsabili delle

attività che non sono soggette alla disciplina in materia di sicurezza sul lavoro.

L'articolo 7 disciplina i casi di deroga al rispetto della normativa antincendio qualora l'attività non consenta l'osservanza integrale di tali disposizioni.

L'articolo 8 prevede la facoltà, per i titolari delle attività di cui alle categorie B e C, in caso di progetti particolarmente complessi, di richiedere al Comando il rilascio di un nulla osta di fattibilità. E' prevista, altresì, all'articolo 9, la possibilità per i titolari delle attività di richiedere visite tecniche al Comando per verificare la rispondenza alle disposizioni di prevenzione incendi, anche durante la realizzazione dell'opera..

L'articolo 10 disciplina il raccordo tra il regolamento in materia di prevenzione incendi e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 che si applicano: alle attività di cui all' allegato I di competenza dello sportello unico per le attività produttive. In particolare, il comma 2 stabilisce che l'istanza presentata tramite SCIA di cui all'articolo 4, integra la trasmissione prevista all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. Il comma 3 stabilisce che le attività di cui alla categoria A ricadono nell'ambito del procedimento automatizzato, di cui al Capo III del DPR suddetto, salvo i casi in cui si applica il Capo IV del medesimo decreto.

L'articolo 11 disciplina gli obblighi documentali che, fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 7 dell'articolo 2 dello schema,

devono essere assolti con la presentazione dell'istanza di cui al comma 1 dell'articolo 4, per messa in esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi non a servizio di attività di cui all'Allegato I.

Le disposizioni transitorie e finali, contenute nell'articolo 12, prevedono che, in attesa che vengano adottati i decreti ministeriali di cui agli ultimi due commi dell'articolo 2, si applichino rispettivamente: per l'individuazione delle modalità di presentazione delle istanze, le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1988, recante "Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio di procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco"; per i criteri di copertura dei costi relativi allo svolgimento dei servizi di prevenzione incendi, le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno 3 febbraio 2006. Per le nuove attività introdotte dall'Allegato I, trovano applicazione le tariffe previste per le attività di analoga complessità individuate nella tabella di equiparazione di cui all'Allegato II del regolamento.

Considerato.

1. Nel complesso la Sezione esprime apprezzamento per lo sforzo di introdurre autentici elementi di semplificazione e chiarezza in un settore dove sono in gioco primari e non rinunciabili profili di sicurezza e di tutela della incolumità dei soggetti privati e delle imprese. L'idea di fondo di segmentare la disciplina sulla base della pericolosità (statistica) delle attività e di prevedere oneri e procedure con effetti

distinti, appare idonea a conseguire gli obiettivi declinati nei criteri di semplificazione di cui di cui alle lettere a), b), c) e d) del citato art. 49, comma 4-quater. In sostanza, per le attività che non provocano rischi significativi (inserite negli elenchi A e B dell'allegato) assume una valenza centrale e conclusiva il rilascio della ricevuta a seguito della presentazione della SCIA; per le attività con rischio medio rimane il parere di conformità ma, come per quelle poco pericolose, i controlli saranno a campione. Per le attività più complesse e rischiose, oltre al parere di conformità, rimangono verifiche, controlli e sopralluoghi obbligatori.

Si tratta di una disciplina ispirata a criteri di analisi pragmatica dei processi che si intende regolare in modo più semplice e trasparente e che richiederà, con tutta evidenza, una fase di adattamento applicativo graduale, ispirata agli stessi criteri di valutazione pragmatica dei processi. Anche la stima dei probabili risparmi in termini di costi legati allo sfoltimento degli adempimenti burocratici è stata condotta in modo accurato e metodologicamente aderente ai migliori standard.

2. Di seguito si indicano alcuni nessi problematici emersi dall'esame del testo per i quali si suggerisce in linea generale un supplemento di riflessione; in ogni caso si indicano alcune specifiche modifiche che si ritiene necessario inserire nel testo.

Nell'art. 2, al comma 5, appare opportuno rendere del tutto esplicito, direttamente nel corpo del testo normativo, che assume così una sua piena e conclusa valenza di fonte operativa, le modalità con le quali deve essere effettuata la revisione delle elenco delle attività soggette ai

controlli di prevenzione incendi di cui all'Allegato I.

Il comma dovrebbe essere così riformulato: "5. La revisione dell'elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi , di cui all'Allegato I, è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare a norma dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi."

Sempre nell'art. 2, al comma 7, appare incoerente con il livello della fonte regolamentare in esame e con il nuovo assetto regolatorio, prevedere la possibilità che anche il contenuto delle istanze oggetto dello schema sia demandato alla specifica disciplina di un decreto del Ministro dell'interno, che si configura come un atto amministrativo a contenuto generale.

Appare necessario espungere dal comma le parole « , il contenuto delle stesse ». In tal modo risulta del tutto univoco che la fonte amministrativa incide solo sui profili meramente organizzativi, ma non può impingere in elementi di contenuto che devono trovare la propria disciplina nello schema in esame o in fonti di livello normativo sovraordinato.

Nell'art. 4, al comma 4, si stabilisce che il Comando acquisisce dai soggetti responsabili delle attività di cui all'Allegato I le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi rilasciate da enti, laboratori o professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzati ed iscritti a domanda in appositi elenchi del Ministero dell'interno.

Ad un primo esame, sembrerebbe che l'iscrizione in detti elenchi debba assumere una valenza meramente dichiarativa del possesso di titoli autorizzativi già in essere, che abilitano allo svolgimento delle predette attività di certificazione. Tuttavia la disposizione successiva rimette ad un decreto del Ministro dell'interno la determinazione dei requisiti necessari al rilascio delle autorizzazioni e per l'iscrizione negli elenchi in questione.

E' un tema che incide direttamente sull'assetto di attività a contenuto economico professionale, che sono già interamente disciplinate da altre fonti.

Ora se i requisiti esprimono e riproducono, come dovrebbe essere, profili soggettivi già individuati dall'ordinamento per l'iscrizione negli albi professionali, il decreto del Ministro dell'interno dovrebbe solo riconoscere l'esistenza di tali requisiti, ma non dovrebbe essere abilitato a ridefinirli. Se la funzione dell'elenco è meramente dichiarativa, la formula normativa dovrebbe rendere del tutto esplicita tale finalità, evitando ogni ambiguità. Il decreto del Ministro dell'interno dovrebbe solo disciplinare le modalità di iscrizione agli elenchi e la relativa documentazione secondo il modello dell'art.2, comma 7, emendato secondo le indicazioni prima svolte.

Se invece si intende intestare al Ministero un potere di ridefinizione costitutiva di tali requisiti, occorrerebbe porsi e risolvere il problema della fonte primaria di tale potere (che al momento non appare del tutto chiara) e comunque, risolto tale profilo, sarebbe consigliabile rinviare, ad esempio, ad un apposito allegato l'elencazione



predeterminata dei requisiti ritenuti necessari per il rilascio delle autorizzazioni e l'iscrizione nell'elenco.

In altri termini, l'adeguatezza tecnica degli enti, laboratori e professionisti risiede nella procedura di iscrizione agli albi professionali e nei relativi meccanismi destinati a monitorare tale adeguatezza. Se il procedimento di iscrizione negli elenchi assume la valenza di una autorizzazione, il potere che si esercita consiste nella verifica documentale e documentata della previa iscrizione negli albi. Se si intende inserire un ulteriore ambito di validazione di tali requisiti è necessario delimitare con più precisione i criteri di esercizio del potere relativo.


P.Q.M.

La Sezione esprime parere favorevole con le osservazioni e le condizioni svolte nella parte motiva.

L'ESTENSORE

Paolo De Ioanna  


IL PRESIDENTE

Mario Luigi Torsello  


IL SEGRETARIO

Massimo Meli  


**COMITATO CENTRALE TECNICO SCIENTIFICO  
PER LA PREVENZIONE INCENDI (C.C.T.S.)  
(ART. 10 D.P.R. 29.7.1982 n° 577)  
LA SEGRETERIA**

**VERBALE DELLA RIUNIONE N. 302 DEL 23 FEBBRAIO 2011**

Il giorno 23 febbraio 2011 sono presenti:

I titolari: Dattilo, Abate, Agresta, Balbi, Barberi, Cadalora, Cavriani, Chimenti, Ciaravola, Correggia, Cremona, De Felice, Dell'Osso, Gaddini, Gentili, Giomi, Laveglia, Mazziotti, Mistretta, Occhiuzzi, Paciucci, Parisi, Russo, Vigne.

I supplenti aventi diritto al voto: Colcerasa, Venuti, Citterio, De Vincentis, Ruffo.

I supplenti: Aquilino, Boscaino, Fazzari, Frezza, Girauda, Lupica, Rafanelli, Ragno, Micele, Munaro, Porcu, Rizzuti, Vallefucio, Vandì.

Il Segretario: Cirillo.

Il Presidente: Pini.

Hanno inoltre partecipato come esperti: Macellari, Ciani, De Angelis, Castelli, Ponticelli.

Componenti aventi diritto al voto: 30.

**PUNTO 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO**

**Presentazione dello schema di regolamento recante la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi (Rel. Dattilo).**

L'ing. Dattilo, Direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, illustra lo schema di regolamento che prevede la revisione dei procedimenti di prevenzione incendi armonizzandoli con il quadro legislativo recentemente aggiornato a seguito dell'introduzione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e delle disposizioni sugli sportelli unici per le attività produttive. Il relatore precisa che il provvedimento, elaborato in sinergia con il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministero per la semplificazione normativa, si fonda sul principio di proporzionalità del procedimento amministrativo in funzione della complessità e del livello di rischio di incendio delle attività, prevedendo la suddivisione delle stesse in tre categorie (A, B e C). In particolare, laddove il livello di rischio lo consenta e la valutazione degli elementi di discrezionalità tecnica è di minore rilevanza, si intende ampliare il più possibile il ricorso all'autocertificazione, alle attestazioni ed alle asseverazioni dei tecnici abilitati, con conseguente implementazione dell'attività di vigilanza e controllo a campione da parte dell'Amministrazione. Diversamente, l'attuale procedimento, articolato nella fase di approvazione del progetto e nella successiva effettuazione di visite sopralluogo, viene confermato soltanto per un gruppo di attività con livello di rischio di incendio elevato, quelle di categoria C, per le quali viene rilasciato il certificato di prevenzione incendi.

L'ing. Giomi, in qualità di coordinatore di un apposito gruppo di lavoro, presenta l'allegato I al predetto regolamento concernente l'elenco aggiornato degli impianti, stabilimenti, aziende,

depositi, soggetti ai controlli di prevenzione incendi da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che sostituirà sia l'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982 che le tabelle A e B annesse al D.P.R. n. 689/1959. L'ing. Giomi illustra la metodologia adottata nell'impostazione del lavoro, che prevede la suddivisione delle attività in gruppi omogenei di complessità crescente, soffermandosi sulle principali novità introdotte per tener conto sia dell'evoluzione della società civile e del mondo produttivo nell'ultimo trentennio sia dell'esperienza maturata dai Vigili del fuoco nel settore della prevenzione incendi e negli interventi quotidiani di soccorso tecnico urgente.


Al termine dell'illustrazione si apre un proficuo dibattito tra i presenti utile a meglio chiarire alcuni contenuti del provvedimento e a suggerire modifiche di dettaglio allo schema di base.

In conclusione il Comitato esprime, all'unanimità, apprezzamento per il lavoro svolto e condivisione dell'impianto generale della bozza di regolamento apprezzando l'introduzione nei procedimenti di prevenzione incendi di concreti e sostanziali elementi di snellimento, pur salvaguardando i primari obiettivi di tutela della pubblica incolumità.

IL SEGRETARIO  
(CIRILLO)



IL PRESIDENTE  
(PINI)





**Verbale della riunione del 22 febbraio 2011 di consultazione delle associazioni imprenditoriali in ordine allo "Schema di regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 49 comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122".**

In data 22 febbraio 2011 alle ore 17, presso la Sala Raffaello del Dipartimento della Funzione Pubblica, si è tenuto l'incontro di consultazione delle associazioni imprenditoriali sullo "Schema di regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 49 comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122".

Sono presenti per le associazioni imprenditoriali il dr. Marco Ravazzolo di CONFINDUSTRIA, il dr. Roberto Cerminara e la d.ssa Grazia Nuzzi di CONFCOMMERCIO, il dr. Giuseppe dell'Aquila di CONFESERCENTI, il dr. Andrea Stabile e il dr. Giorgio Russomanno di CONFARTIGIANATO, il dr. Tommaso Campanile e la d.ssa Manuela Brunati di CNA. Per le amministrazioni proponenti sono presenti l'ing. Fabio Dattilo direttore centrale per prevenzione e la sicurezza tecnica del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, l'ing. Giampaolo Boscajno dirigente Area VII - Mezzi, materiali, D.P.I. ed impianti tecnologici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, l'ing. Francesco Notaro dirigente, il cons. Carlo Notarmuzi dirigente generale dell'Ufficio del Ministro per la semplificazione normativa, la d.ssa Isabella Salsa e il dr. Gabriele Darin dell'Ufficio del Ministro per la semplificazione normativa, il Cons. Andrea Simi consigliere giuridico del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione e la dott.ssa Silvia Paparo direttore dell' Ufficio per l'attività normativa e amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure del Dipartimento della Funzione pubblica.

La d.ssa Paparo introduce la riunione e illustra le disposizioni dello schema di regolamento che danno attuazione al Piano di riduzione degli oneri amministrativi del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.

L'ing. Dattilo illustra il complesso delle innovazioni introdotte dallo schema di regolamento oggetto di consultazione, utilizzando lo strumento dell'articolo 49 comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel quadro delle disposizioni del decreto legislativo n. 139 del 2006 e risponde alle richieste di chiarimento su specifici aspetti delle semplificazioni proposte.

Il dr. Campanile interviene evidenziando che è meglio "l'uovo oggi che la gallina domani" e cioè che in un momento di crisi è preferibile conseguire in tempi brevi risultati, anche limitati, che rispondono alle esigenze delle imprese. Si riserva di inviare osservazioni.

Il dr. Russomanno e la d.ssa Nuzzi sollevano perplessità sulla formulazione del comma 2 dell' art. 6 e propongono di eliminare il riferimento alla formazione dei lavoratori per gli enti e i privati responsabili di attività non soggette alla disciplina del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

L'ing. Dattilo e la d.ssa Paparo esprimono una condivisione in riferimento al suggerimento avanzato.

Il Dr. Ravazzolo esprime la valutazione positiva di CONFINDUSTRIA sullo schema di regolamento poiché prevede procedure semplificate, proporzionate al grado di rischio, in linea con le richieste di CONFINDUSTRIA di prevedere tempi certi per i controlli dei comandi provinciali e per il rilascio delle certificazioni di conformità.

Il dr. Cerminara, per quanto riguarda il metodo, segnala l'eccessiva ristrettezza dei tempi concessi alle organizzazioni per esprimere il parere sui documenti presentati in relazione al tempo utilizzato dall'Amministrazione per la loro elaborazione. Per quanto riguarda il merito: segnala la necessità di escludere gli esercizi pubblici

ove avviene la somministrazione di alimenti e bevande con superficie lorda superiore a 500 mq comprensiva dei servizi e depositi dall'elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi riportata nell'Allegato I (ex n. 70 ora 87) nella versione presentata. Esprime inoltre perplessità in ordine alla congruità della scelta di inserire i campeggi di superficie lorda superiore a 3000 mq nella voce 84 (ex 67) del medesimo Allegato I.

L'ing. Dattilo esprime la disponibilità a valutare la proposta relativa agli esercizi pubblici.

Il dr. Stabile esprime apprezzamento per lo schema di regolamento con particolare riferimento alla disciplina di raccordo con lo sportello unico e all'attuazione della SCIA. Evidenzia inoltre l'importante dell'introduzione della proporzionalità.

L'ing. Dattilo e la d.ssa Paparo concludono la riunione invitando ad inviare le eventuali osservazioni scritte entro giovedì 24 febbraio.

*J. Paparo*